

IL BILANCIO D'ESERCIZIO ORDINARIO

Riferimenti:

- **Artt. 2423 – 2427-bis c.c.**
- **DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 1991, N.127**
- **DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2015, N. 139**
- **PRINCIPI CONTABILI – REVISIONATI NEL 2016 – EMENDATI IN DICEMBRE 2017 E IN GENNAIO 2019 (IN PARTICOLARE, OIC N. 12)**

Nel presente “fascicolo di bilancio” viene analizzato il contenuto delle singole voci che compongono lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico di cui, rispettivamente, agli articoli **2424 e 2425 c.c.**, alla luce dei principi indicati nel Codice civile, nonché dei principi contabili redatti dall’Organismo Italiano di Contabilità.

Il lavoro svolto tiene conto delle recenti modifiche apportate agli **OIC**, in particolare delle **revisioni** del **2016**, nonché dei successivi **emendamenti** del **2017** e del **2019**.

Per quanto riguarda le voci da indicare nel bilancio redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile e delle micro-imprese di cui all’art. 2435-ter, si rinvia alla circolare prot. n. RNS F31 del 30 marzo 2017.

All'interno delle varie voci, segnaliamo:

- **in neretto il contenuto da inserire nella Nota integrativa al bilancio;**
- **evidenziate in giallo le novità rispetto alla nostra precedente circolare (prot. n. RNS F46 del 23 marzo 2015) derivanti dal D.Lgs. n. 139/2015 e dalle conseguenti revisioni apportate ai principi contabili nel 2016;**
- **evidenziate in azzurro le novità rispetto alla nostra precedente circolare (prot. n. RNS F25 del 6 marzo 2017) derivanti dai successivi emendamenti del 2017 e del 2019.**

PREMESSA

Nello schema di bilancio le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 2423 c.c. (chiarezza e rappresentazione veritiera e corretta) o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. **In questo caso la Nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.**

Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. **La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità dell'adattamento devono essere segnalati e commentati nella Nota integrativa.**

Sono vietate le compensazioni di partite.

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi (cfr, **OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d'esercizio**), elencati all'articolo 2423-bis del c.c.:

1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;

1-bis) la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione e del contratto;

2) si possono indicare esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;

3) si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

4) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;

5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente;

6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro.

Deroghe a quest'ultimo principio sono consentite solo in casi eccezionali e, in tali casi, la Nota integrativa deve motivare la deroga ed indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico.

Si evidenzia che il documento OIC 11 stabilisce che, laddove nei principi contabili nazionali manchi una regola che disciplina il trattamento contabile di specifici fatti aziendali, la società può rappresentarli contabilmente facendo riferimento, in primis, alle indicazioni contenute in principi

contabili nazionali che trattano fattispecie simili. Qualora non si ravvisino casi simili, la società potrebbe applicare **le finalità e i postulati di bilancio** sopra elencati. Infine, laddove nemmeno i principi generali siano dirimenti, il redattore del bilancio potrebbe fare riferimento ad un **principio contabile internazionale**, qualora tale principio risulti conforme ai postulati di bilancio medesimi. Si noti che il D. Lgs. n. 139/2015 non ha apportato alcuna modifica alla rappresentazione in bilancio dei beni acquisiti in forza di **contratti di leasing**, in attesa – come riportato nella Relazione al Decreto – che si fosse definito il quadro regolatorio internazionale sul leasing. Il quadro normativo cui fa riferimento la Relazione è stato definito con l’emanazione del principio contabile internazionale **IFRS 16**, applicabile ai bilanci che hanno inizio a decorrere dal 1° gennaio 2019; conseguentemente, con riferimento alla rappresentazione nei bilanci italiani dei contratti di leasing, l’OIC ha intrapreso un’iniziativa per raccogliere elementi utili al fine di promuovere, in sede legislativa, un’eventuale modifica del piano regolamentare vigente. Si evidenzia, infatti, che, nonostante la previsione di cui al citato articolo art. 2423-bis, p.to 1-*bis*), del c.c., in base al quale la rilevazione e la presentazione delle voci dovrebbe essere effettuata tenendo conto della sostanza dell’operazione e del contratto, i canoni di leasing sono attualmente contabilizzati nella voce B8) del Conto Economico, sulla base quindi della forma giuridica del contratto. Solamente in Nota integrativa, ai sensi dell’art. 2427, p.to 22), del c.c., devono essere indicate *“le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all’onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l’onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all’esercizio, l’ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell’esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all’esercizio”*.

La Nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni, i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato. Tra le altre disposizioni, in particolare, segnaliamo quelle specifiche riguardanti la disciplina delle società cooperative (cfr. ns. circ. prot. n. RNS F93 del 22/3/05, nonché, per quanto attiene alla disciplina dei ristorni ai soci di cooperative, la nostra circ. prot. n. RNS F77 del 22 marzo 2007). **Con riferimento alla misurazione della prevalenza delle società cooperative, in particolare a seguito delle disposizioni inerenti il bilancio di esercizio introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015, si rinvia all’analisi riportata nel documento pubblicato a cura del gruppo di lavoro cooperativo - CNDC e ACI “Misurazione della prevalenza nelle**

società cooperative alla luce del D. Lgs. n. 139/2015” (divulgato con circolare prot. n.F28 del 30 aprile 2019).

Segnaliamo inoltre le disposizioni relative alla disciplina sulla direzione e coordinamento di società di cui all'art. 2497-bis c.c. (cfr. ns. circ. prot. n. RNS F96 dell'11/2/05), **nonché l'obbligo di rendere pubblici i contributi e le sovvenzioni ricevuti da Pubbliche Amministrazioni (obbligo che, per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria, si sostanzia con l'opportuna informativa in Nota integrativa – sul tema si veda, da ultima, la circolare prot. n. RNS Leg-08 del 15 maggio 2019).**

Relativamente agli impatti sui bilanci 2019 conseguenti all'emergenza epidemiologica COVID-19, in particolare con riferimento alla corretta informativa da fornire in Nota Integrativa in ottemperanza alle indicazioni fornite nei principi contabili nazionali (cfr. OIC 11 e OIC 29) si rinvia alla circolare prot. n. RNS F33 del 30 marzo 2020.

Nella Nota integrativa è opportuno indicare anche i criteri generali che regolano i rapporti fiscali tra società aderenti al regime del consolidato fiscale.

Si segnala che l'OIC ha elaborato un apposito principio contabile, l'**OIC 10** (a cui rinviamo), che si occupa specificamente della redazione del **rendiconto finanziario** (cfr. nostra circolare n. RNS F55 del 1° aprile 2016).

Si rammenta che, a decorrere dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2014, è necessario effettuare il deposito presso il Registro imprese di tutti i prospetti, compresa la Nota integrativa, in **formato XBRL**, nella tassonomia disponibile sul sito "www.agid.gov.it". In merito si precisa che la parte tabellare della Nota integrativa in formato XBRL riprende le informazioni richieste dal Codice civile esprimibili in tabelle. Tutte le altre informazioni richieste espressamente dal Codice civile e dai principi contabili, o dettate da esigenze informative del redattore, comprese quelle specifiche per le società cooperative, devono essere fornite nei campi testuali presenti nella tassonomia, che sono in forma libera ma con una dimensione di caratteri limitata. **Con riferimento al bilancio redatto in forma ordinaria da parte delle società cooperative, si segnala, in particolare, la novità contenuta nella versione Tassonomia PCN_2018-11-04, che prevede due campi testuali specifici, relativi alle informazioni richieste dall'art. 2513 del Codice civile “Criteri per la definizione della prevalenza” e dall'articolo 2545-sexies del Codice civile “Ristorni”.**

Sono stati inoltre aggiunti due campi testuali specifici del bilancio in forma abbreviata, laddove il redattore ometta la relazione sulla gestione, relativi alla disclosure richiesta dagli artt.:

- **2528: Procedura di ammissione e carattere aperto della società**

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

- **2545: Relazione annuale sul carattere mutualistico della cooperativa**

Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Ai sensi dell'articolo 2447-septies del Codice civile "I beni e i rapporti compresi nei patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis sono distintamente indicati nello Stato Patrimoniale della società.

Per ciascun patrimonio destinato gli amministratori redigono un separato rendiconto, allegato al bilancio, secondo quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti.

Nella Nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità. ... omissis ..."

BILANCIO AL 31 DICEMBRE

STATO PATRIMONIALE

Art. 2424 c.c.

ATTIVO

Se un elemento dell'attivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto. (art. 2424, comma 2, c.c.)

**A) CREDITI VERSO SOCI PER
VERSAMENTI ANCORA DOVUTI:**

- a) Parte richiamata
- b) Parte non richiamata

TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)

B) IMMOBILIZZAZIONI, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria

In questa voce andrà rilevato l'importo del Capitale Sociale sottoscritto dai soci e non ancora versato. Nella voce A) si indicherà l'importo del credito che i soci dovranno versare entro un predeterminato periodo di tempo.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni va indicato il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni. (OIC 12, par. 17)

Le voci comprendono i costi accessori direttamente imputabili ad aumento delle immobilizzazioni (art. 2426, n. 1, c.c.).

Gli oneri accessori d'acquisto comprendono tutti quegli eventuali altri oneri che l'impresa deve sostenere perché l'immobilizzazione possa essere utilizzata.

Rientrano, pertanto, fra i costi capitalizzabili i costi di trasporto, d'installazione, ecc. Possono essere capitalizzati, entro il limite del valore recuperabile del bene, anche gli oneri finanziari sostenuti durante il periodo di fabbricazione interna delle immobilizzazioni, ovvero gli effettivi oneri finanziari sostenuti a fronte di finanziamenti di scopo (quindi direttamente imputabili al bene) richiesti per la costruzione delle immobilizzazioni stesse. La decisione di capitalizzare gli oneri finanziari ovvero di contabilizzarli direttamente a Conto Economico può essere modificata; tuttavia tale modifica costituisce un cambiamento di principio contabile (OIC 16 par. 44; OIC 24 par. 39).

Alcuni oneri accessori d'acquisto che concorrono a formare il valore originario e, in quanto tali, risultano capitalizzabili (OIC 16 par. 29 e 30; OIC 24 par. 50) sono, a titolo esemplificativo:

- a) «Fabbricati»
 - spese notarili per la redazione dell'atto di acquisto
 - tasse per la registrazione dell'atto

- onorari per la progettazione dell'immobile
 - costi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria poste dalla legge obbligatoriamente a carico del proprietario
 - compensi di mediazione
 - diritto di superficie a tempo determinato, con corresponsione di una somma complessiva per tutta la durata del contratto (qualora non sia stato classificato autonomamente alla voce B17- Altre immobilizzazioni immateriali).
- b) «Impianti e macchinario»
- spese di progettazione
 - trasporti
 - dazi su importazione
 - spese di installazione
 - spese ed onorari di perizie e collaudi
 - spese di montaggio e posa in opera
 - spese di messa a punto
 - iva indetraibile
- c) «Mobili»
- trasporto
 - dazi su importazione
 - iva indetraibile
- d) «Beni immateriali»
- spese di registrazione
 - iva indetraibile
 - consulenze tecniche specifiche

Per le società che applicano la disciplina del **costo ammortizzato** e dell'attualizzazione, nel caso in cui il pagamento sia differito rispetto alle normali condizioni di mercato, applicate per operazioni simili o equiparabili, il bene materiale o immateriale è iscritto in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 "Debiti" (maggiorato degli oneri accessori). Tale valore costituisce il valore di riferimento per il calcolo delle quote di ammortamento.

In sede di prima applicazione, tale criterio deve essere applicato **retroattivamente** qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato retroattivamente.

In caso contrario, qualora la società applichi il criterio del costo ammortizzato in maniera "prospettica", ossia con riferimento ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, anche al bene materiale o immateriale il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato

prospetticamente. In tale ipotesi, le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio (ndr.: quote di ammortamento) possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

(**OIC 16** par. 33, 100, 101 e 102; **OIC 24** par. 37, 105, 106, 107).

Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione (art. 2426, n. 2, c.c.; **OIC 16** dal par. 49 al par. 64; **OIC 24** par. 60).

Se l'immobilizzazione materiale comprende componenti aventi vite utili di durata diverse dal cespite principale, l'ammortamento di esse, se significativo, si calcola separatamente dal cespite principale (**OIC 16** par. 69, c.d. "component approach").

L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati, anche se per un lungo periodo di tempo (**OIC 16** par. 51).

Le immobilizzazioni materiali destinate alla vendita sono classificate separatamente in un'apposita voce dell'attivo circolante e quindi valutate al minore tra il valore netto contabile ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n.9, c.c.); detti beni non sono più oggetto di ammortamento (**OIC 16** par. 19 e 72).

Se il valore recuperabile di un'immobilizzazione è inferiore al suo valore netto contabile, l'immobilizzazione si iscrive a tale minor valore; la differenza è imputata nel conto economico come perdita durevole (**OIC 9** - Questo principio contabile ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l'informativa nella Nota integrativa con riferimento alle perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali, che precedentemente erano analizzate nelle vecchie versioni dell'OIC 16 e dell'OIC 24).

Le immobilizzazioni materiali e immateriali possono essere rivalutate solo nei casi in cui la legge lo preveda e lo consenta.

Con riferimento agli aspetti contabili della rivalutazione dei beni d'impresa (immobilizzazioni materiali e immateriali) si segnala il Documento Interpretativo n. 5, emanato in aprile 2019, nel

quale l'Organismo Italiano di Contabilità ha analizzato gli impatti sul bilancio derivanti dall'applicazione – facoltativa – della disciplina della rivalutazione (contenuta, nello specifico, nell'articolo 1, commi 940-946 della legge 30 dicembre 2018, n. 145). In tale documento sono fornite indicazioni di carattere generale in merito alla contabilizzazione degli effetti della rivalutazione:

- ✓ il maggior valore dei beni rivalutati è contabilizzato nell'attivo dello stato patrimoniale;
- ✓ in caso di beni ammortizzabili, il maggior valore può essere contabilizzato, alternativamente:
 - rivalutando il costo storico ed il relativo fondo ammortamento,
 - rivalutando il solo costo storico,
 - riducendo il fondo ammortamento.

In ogni caso, la rivalutazione non comporta, di per sé, una modifica della vita utile del cespite, salvo nei casi in cui si sia verificato un mutamento delle condizioni originarie di stima;

- ✓ il saldo attivo da rivalutazione deve essere imputato al capitale ovvero [n.d.r. si ritiene, più correttamente], in particolare per le cooperative, accantonato in una speciale riserva, al netto dell'eventuale imposta sostitutiva corrisposta per il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali;
- ✓ nell'ipotesi in cui il riconoscimento fiscale del maggior valore sia differito, negli esercizi in cui i relativi ammortamenti sono – temporaneamente – indeducibili, si crea un disallineamento tra valore civilistico e fiscale del bene rivalutato; sulle differenze temporanee che emergono in tali esercizi è opportuno valutare se stanziare imposte differite attive (cd. "imposte anticipate"), purché esista la ragionevole certezza del loro recupero. Si ricorda che l'eventuale stanziamento di dette imposte anticipate andrà effettuato nell'esercizio successivo a quello della rivalutazione; infatti, poiché quest'ultima operazione è effettuata dopo gli ammortamenti, il primo disallineamento si crea l'anno successivo.

Le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo gratuito sono iscritte nell'attivo in base al presumibile valore di mercato. Tale valore è rilevato alla voce "A5 – altri ricavi e proventi..."; esse sono ammortizzate con gli stessi criteri di

quelle acquisite a titolo oneroso (OIC 16, par.39 e 40).

I beni immateriali ricevuti a titolo gratuito non sono capitalizzabili (OIC 24 par. 53).

Nella Nota integrativa, relativamente alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, è necessario indicare quanto segue.

1. I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato (articolo 2427, n.1, c.c.).

2. Nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle immobilizzazioni materiali, la società indica:

- il metodo e i coefficienti utilizzati nel determinare la quota di ammortamento dell'esercizio per le varie categorie di cespiti o le diverse componenti del bene principale oggetto di ammortamento separato;
- le modalità di determinazione della quota di costi generali di fabbricazione eventualmente oggetto di capitalizzazione;
- il criterio adottato per effettuare l'eventuale rivalutazione, nonché la legge speciale che l'ha determinata, l'importo della rivalutazione, al lordo ed al netto degli ammortamenti, nonché l'effetto sul patrimonio netto;
- i criteri di valutazione dei cespiti non usati destinati all'alienazione, o temporaneamente non usati, ma destinati ad usi futuri;
- le modalità di determinazione del valore delle immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito o a titolo di permuta;
- il metodo di contabilizzazione dei contributi ricevuti (a riduzione del costo dell'immobilizzazione o a sconto) (OIC 16 par. 82).

3. Movimenti delle immobilizzazioni, immateriali e materiali, specificando:

- costo storico;
- precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni;
- acquisizioni, alienazioni e spostamenti ad altra voce, avvenuti nell'esercizio;
- rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni effettuati nell'esercizio;
- totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 2, c.c.).

Nel caso di contributi per l'acquisto di beni ammortizzabili portati a diretta riduzione del

costo del cespite (vedasi successiva voce A5 del Conto Economico) evidenziare il costo storico lordo del bene e l'ammontare del contributo (OIC 16 par. 83).

4. Composizione delle voci: «costi d'impianto e di ampliamento» e «costi di ricerca, sviluppo e pubblicità». Le ragioni della loro capitalizzazione ed i criteri di ammortamento utilizzati (art. 2427, n. 3, c.c.).

5. Motivazione delle eventuali modifiche dei criteri e dei coefficienti di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali (art. 2426, n. 2, c.c.).

6. Misura e motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio (cfr. ns. circ. prot. n. RNS F96 dell'11/2/05) (art. 2427, n. 3-bis, c.c.).

7. Spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento. In particolare, descrizione dei criteri utilizzati per la stima della vita utile dell'avviamento, ovvero, qualora la società non sia in grado di stimare attendibilmente la vita utile dell'avviamento, spiegazione delle ragioni per cui non è stato possibile effettuare tale stima (art. 2426, n. 6, terzo periodo, c.c.; OIC 24, par. 92).

Menzione di avere eventualmente esercitato la facoltà di applicare in maniera "prospettica" le disposizioni di cui all'articolo 2426, n. 6, secondo periodo, c.c. (che prevedono di effettuare l'ammortamento dell'avviamento secondo la vita utile, ovvero entro un periodo non superiore a dieci anni); esercitando tale facoltà, possibile esclusivamente con riferimento all'avviamento iscritto in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016, la società può continuare ad effettuare l'ammortamento in conformità alle disposizioni previgenti (OIC 24, par. 103).

8. Ammontare degli oneri finanziari imputati a ciascuna voce delle immobilizzazioni nel corso dell'esercizio; se di importo rilevante indicare anche l'ammontare cumulativo degli oneri finanziari capitalizzati (art. 2427, n. 8, c.c.; OIC 16 par. 84).

9. Composizione delle rivalutazioni monetarie

effettuate in base a norme di legge (OIC 16 par. 82; OIC 28 par. 12).

10. Ragioni dell'eventuale mutamento di destinazione delle immobilizzazioni materiali e del conseguente loro trasferimento fra i beni dell'attivo circolante (OIC 16 par. 82).

11. Gravami esistenti sulle immobilizzazioni materiali, quali pegni, ipoteche, privilegi, ecc. (art. 2427, n. 9, c.c.; OIC 16 par. 84; OIC 24 par. 107).

12. Motivazioni che hanno, eventualmente, indotto gli amministratori a derogare ad una o più norme contenute nel Codice civile e/o a mutare i criteri di valutazione, specificando l'influenza che tali deroghe o mutazioni hanno creato sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio (art. 2423-bis, ultimo comma, c.c.).

13. Descrizione dei beni immateriali eventualmente ricevuti a titolo gratuito, non risultanti da Stato Patrimoniale, in quanto non capitalizzabili (OIC 24 par. 53).

I. Immobilizzazioni Immateriali
(classificazione secondo l'art. 2424 del c.c.
– Principio contabile di riferimento OIC 24)

Le immobilizzazioni immateriali sono normalmente costituite da costi intangibili, che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano i benefici economici lungo un arco temporale pluriennale. Il costo può essere capitalizzato se è stimabile con sufficiente attendibilità.

Tra le immobilizzazioni immateriali rientrano:

- i beni immateriali aventi tutela giuridica;
- l'avviamento;
- gli oneri pluriennali.

Per ciascuna voce delle immobilizzazioni immateriali deve essere indicato il valore al netto degli ammortamenti e delle svalutazioni.

Al termine di ogni esercizio, la società valuta la presenza di indicatori di perdite durevoli; nel caso di sussistenza degli stessi, la società deve procedere alla svalutazione dell'immobilizzazione immateriale. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata; questa disposizione non si applica a rettifiche di valore relative all'avviamento (articolo 2426, comma 1, n. 3, c.c.; **OIC 24**, par. 78, **OIC 9**).

1. Costi di impianto e di ampliamento

Sono costi che si sostengono in modo non ricorrente in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di *start-up*) o quella di accrescimento della capacità operativa (**OIC 24**

par. 6).

I costi di impianto e di ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a quando l'ammortamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426, n. 5, c.c.; **OIC 24** par.65).

La voce può comprendere:

- spese di costituzione;
- costi di start-up (sia per le imprese di nuova costituzione, che per le imprese preesistenti per l'avvio di una nuova attività), ivi compresi i costi di addestramento e di qualificazione del personale, nonché **i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito**;
- costi relativi all'ampliamento della società, che non consistono nel naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa (spese per aumento del capitale sociale, spese per operazioni di fusione, trasformazione, ecc.);
- costi di addestramento e di qualificazione del personale assimilabili ai costi di start-up, ovvero sostenuti in relazione ad un processo di ristrutturazione o riconversione industriale e/o commerciale, risultante da un piano approvato dagli amministratori dal quale risulti la copertura dei relativi ammortamenti;
- altre spese della stessa natura.

I costi di pubblicità che erano stati capitalizzati nella voce "B12 – Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", presente nei bilanci relativi ad esercizi aventi decorrenza antecedente al 1° gennaio 2016, se soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione tra i costi di impianto ed ampliamento (se ed in quanto qualificabili costi di start-up), possono, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, essere riclassificati nella presente voce "B11 – Costi di impianto e di ampliamento". In tali ipotesi, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29, ai soli fini della riclassificazione stessa.

Se i medesimi costi non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, si veda il commento alla voce "B12 – Costi di sviluppo".

L'iscrizione di queste voci va effettuata con il consenso del collegio sindacale, se esistente (art. 2426, punto 5, c.c.).

2. Costi di sviluppo

Lo sviluppo è l'applicazione dei risultati di ricerca di base ovvero di altre conoscenze, possedute o acquisite, in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell'inizio della produzione commerciale o dell'utilizzazione.

I costi di sviluppo capitalizzati devono essere ammortizzati secondo la loro vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a quando l'ammortamento non è completato, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati (art. 2426, n. 5, c.c.; **OIC 24** par. 65).

La voce può comprendere (**OIC 24** par. 26):

- costi per la progettazione, la costruzione e la verifica di prototipi o modelli che precedono la produzione e l'utilizzo degli stessi;
- costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- costi per la progettazione, la costruzione e l'attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- costi per l'applicazione della ricerca di base.

I costi sostenuti per la "ricerca di base" non sono capitalizzabili, in quanto rientrano nella ricorrente attività dell'impresa (**OIC 24** par. 47).

I costi di pubblicità che erano stati capitalizzati nella voce "BI2 – Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità", presente nei bilanci relativi ad esercizi aventi decorrenza antecedente al 1° gennaio 2016, se non soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione tra i costi di impianto ed ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla presente voce "BI2 – Costi di sviluppo". Analogamente, sono eliminati dalla presente voce i costi di ricerca, capitalizzati in esercizi precedenti, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione. In entrambi i casi, gli effetti sono rilevati in bilancio retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

Viceversa, se i medesimi costi soddisfano i requisiti per la capitalizzazione, essi continuano ad essere iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Più precisamente, i costi di pubblicità

3. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

capitalizzabili sono iscritti tra i costi di impianto e di ampliamento (si veda il commento alla voce "B11 – Costi di impianto e di ampliamento"); i costi di ricerca capitalizzabili, sono iscritti nella presente voce "B12 – Costi di sviluppo".

L'iscrizione di queste voci va effettuata con il consenso del collegio sindacale, se esistente (art. 2426, n. 5, c.c.).

I brevetti rappresentano il diritto esclusivo, tutelato dalla legge, di sfruttamento di un'invenzione.

Rientrano nei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:

- i costi di know-how, sia di produzione interna che di acquisto da terzi, quando il Know-how è tutelato giuridicamente;
- i costi per l'acquisizione del software.

Sia i brevetti che i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno possono essere trasmessi con licenza d'uso (**OIC 24** par. **27**).

SOFTWARE E HARDWARE

❖ Sistema operativo e hardware vanno contabilizzati insieme alla voce B.II.4, anche se acquisiti separatamente (**OIC 24** par. 75).

❖ Software applicativo. Si distinguono cinque casi:

- 1) software applicativo acquisito o prodotto internamente a titolo di proprietà, tutelato; va iscritto alla voce B.I.3 (riferimento fiscale art. 103, c. 1/Tuir);
- 2) software applicativo standard con diritto d'uso a tempo indeterminato; va iscritto alla voce B.I.3 (riferimento fiscale art. 103, c.1/Tuir);
- 3) software applicativo prodotto internamente a titolo di proprietà "non tutelato"; va iscritto in B.I.7 (riferimento fiscale art. 108, c.3/Tuir);
- 4) software applicativo standard con diritto d'uso a tempo determinato con pagamento una tantum; va iscritto in B.I.3 (riferimento fiscale art. 103, c. 1/Tuir);
- 5) software applicativo standard con diritto d'uso a tempo determinato con pagamento di canone periodico; si tratta di un costo di esercizio rilevabile alla voce B8 di Conto Economico per la quota di competenza.

4. Concessioni licenze, marchi e diritti simili

Sono classificate in questa voce, ad esempio, le concessioni e autorizzazioni (comprese i costi sostenuti per ottenerle) rilasciate da autorità amministrative per lo sfruttamento del suolo

pubblico, per la gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici (quali, ad esempio, autostrade, trasporti, ecc.), per l'apertura di pubblici esercizi, ecc.

Rientra in questa voce anche il costo sostenuto a fronte dell'acquisizione di diritti di escavazione.

Sono capitalizzabili in questa voce sia i costi per la produzione interna di un marchio sia quelli per l'acquisto del marchio.

Per i beni immateriali, in genere, non è esplicitato un limite temporale; tuttavia non è consentito l'allungamento del periodo d'ammortamento oltre il limite legale o contrattuale. La vita utile può essere più breve a seconda del periodo durante il quale la società prevede di utilizzare il bene (**OIC 24**, par. 71). Conseguentemente:

- le concessioni e licenze saranno ammortizzate in relazione alla loro eventuale durata prevista o, comunque, con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione;
- il marchio sarà ammortizzato sulla base del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. **In ogni caso, la stima della vita utile dei marchi** non deve eccedere i 20 anni.

5. Avviamento

L'avviamento è iscritto in tale voce se sono soddisfatte le seguenti condizioni (**OIC 24**, par. 55):

- è acquisito a titolo oneroso, cioè deriva dall'acquisizione o da conferimento d'azienda o di ramo aziendale, ovvero è allocato a seguito di disavanzo di fusione o a seguito di scissione (per i criteri della sua determinazione si veda **OIC 4 "Fusione e Scissione"**);
- ha un valore quantificabile in quanto incluso nel corrispettivo pagato;
- è costituito da costi capitalizzabili, in quanto garantiscono benefici economici futuri;
- è soddisfatto il principio della recuperabilità del costo (cioè non rappresenta un "cattivo affare").

L'avviamento generato internamente non può essere capitalizzato.

L'iscrizione dell'avviamento in bilancio, nei limiti del costo per esso sostenuto, deve avvenire con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale (art. 2426, punto 6, primo periodo).

L'avviamento è ammortizzato secondo la sua vita utile, che è determinata in sede iniziale e non può essere modificata negli esercizi successivi. Nei casi eccezionali, in cui non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, l'avviamento è

ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nelle ipotesi in cui la vita utile viene stimata in un periodo superiore a dieci anni, sono necessari fatti e circostanze oggettive a supporto della stima stessa. In ogni caso, la durata del periodo di ammortamento non può eccedere i venti anni. (art. 2426, punto 6, secondo periodo, c.c. e **OIC 24** par. da 66 a 70).

6. Immobilizzazioni in corso e acconti

La voce comprende:

- acconti a fornitori per l'acquisizione e la realizzazione commissionata a terzi di immobilizzazioni immateriali;
- costi per la realizzazione interna di immobilizzazioni immateriali non ultimate.

I valori iscritti in questa voce rimangono esposti al costo storico fino a quando non sia stata acquisita la titolarità del diritto o non sia stato completato il progetto. In tale momento, i valori devono essere riclassificati nelle rispettive voci di competenza delle immobilizzazioni immateriali.

In questa voce non vanno ricomprese le caparre relative ad immobilizzazioni, che andranno esposte nella voce "crediti" BIII 2 d) o CII 5.

7. Altre

Si tratta di costi ad utilizzo pluriennale che non trovano collocazione in altre voci del BI quali ad esempio:

- spese di manutenzione ad utilità pluriennale su fabbricati non in proprietà;
- software applicativo prodotto internamente a titolo di proprietà non tutelato (riferimento fiscale art. 108, c.3/Tuir);
- costi per l'allestimento del sito internet (esempio progettazione e design);
- costi di "sbancamento iniziale", perizie di stima ed altri oneri pluriennali funzionali all'attività estrattiva nelle cave, se esistono le condizioni per la capitalizzazione;
- costo iniziale del certificato di qualità pluriennale;
- oneri accessori di finanziamento (quali le spese di istruttoria, l'imposta sostitutiva, ecc.) riferibili ai finanziamenti a medio/lungo termine sorti antecedentemente all'esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016. La classificazione di tali oneri tra le immobilizzazioni immateriali, è ancora possibile nei soli casi in cui la società si avvalga della facoltà di applicare il criterio del costo ammortizzato in maniera "**prospettica**", ossia esclusivamente con riferimento ai debiti sorti successivamente all'esercizio avente inizio a

partire dal 1° gennaio 2016.

Si noti che, a regime, nel caso in cui la società eserciti la facoltà di non valutare il finanziamento al costo ammortizzato (in quanto l'applicazione di tale criterio avrebbe effetti irrilevanti), i relativi oneri accessori sono contabilizzati tra i risconti attivi.

- diritto di superficie;
- costi per il trasferimento e per il riposizionamento di cespiti, qualora sia ravvisabile un beneficio economico futuro, misurabile in termini di ampliamento e miglioramento della capacità produttiva e conseguente riduzione dei costi di produzione. L'ammortamento di tali costi deve essere effettuato in un periodo compreso tra tre e cinque anni (**OIC 24** par.77).

I costi per l'acquisizione della commessa ed i costi pre-operativi non vanno capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ma devono essere inclusi tra i costi della commessa; essi partecipano al margine di commessa in funzione dell'avanzamento dei lavori, determinato con le modalità previste per l'applicazione del criterio della percentuale di completamento (**OIC 23** par. 37).

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

II. Immobilizzazioni Materiali **(classificazione secondo l'art. 2424 del c.c.** **– Principio contabile di riferimento OIC 16)**

Le immobilizzazioni materiali sono beni tangibili, di uso durevole, (con riferimento alla loro destinazione nell'ambito dell'organizzazione della società), la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio.

Le immobilizzazioni materiali comprese nelle voci da BII1 a BII4 sono rilevate inizialmente alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito. Tale momento coincide, generalmente, con la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà. Se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra le due date, la rilevazione iniziale delle immobilizzazioni materiali acquisite deve essere effettuata con riferimento alla data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici.

1. Terreni e fabbricati
esposti al netto del
Fondo ammortamento

Trovano collocazione in tale voce i terreni ed i fabbricati. L' **OIC 16** precisa che i terreni non sono oggetto di ammortamento, salvo che nei casi in cui essi abbiano un'utilità destinata ad esaurirsi nel tempo come nel caso delle cave e dei siti utilizzati per le discariche (par 52). Quindi, se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato deve essere scorporato, in base a stime, ed il valore del terreno

2. Impianti e macchinari
esposti al netto del
Fondo ammortamento

non deve essere ammortizzato.

La suddivisione analitica, sia per i terreni che per i fabbricati, sarà effettuata nella Nota integrativa:

- per i terreni, ad esempio: terreni agricoli, terreni edificabili, terreni adibiti a cava, area sottostante il fabbricato;
- per i fabbricati, ad esempio: fabbricati civili, fabbricati industriali (ivi compresi gli impianti fotovoltaici qualora accatastati come opifici), costruzioni leggere, ecc.

Impianti generici e specifici e macchinari. A titolo esemplificativo:

- Impianti di produzione e/o distribuzione di energia (compresi gli impianti fotovoltaici qualora non autonomamente accatastati);
- Serbatoi di depurazione (sono anche inseribili fra i terreni e fabbricati);
- Mezzi per traino e sollevamento;
- Impianti di riscaldamento e di condizionamento (se non costituiscono parte integrante dell'edificio);
- Impianti di allarme;
- Impianti di trasporto interno;
- Impianti di carico, scarico e pesatura;
- Impianti mobili di irrigazione;
- Scavatori;
- Pale meccaniche;
- Macchinari automatici e non automatici;
- Forni e relative pertinenze;
- Celle frigorifere;
- Macchine operatrici automatiche e per operazioni di finitura;
- Per le **cooperative agricole**: impianti vitivinicoli, frutteti... già in produzione.

Le imprese di trasporto possono includere in questa voce gli autoveicoli da trasporto, in quanto costituiscono, per le stesse, i mezzi di produzione.

3. Attrezzature industriali e commerciali
esposte al netto del
Fondo ammortamento

- Attrezzature di officina (stampi e modelli);
- Equipaggiamenti e ricambi;
- Attrezzature commerciali;
- Attrezzature per mensa;
- Altre.

Le attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e qualora siano complessivamente di scarsa rilevanza in rapporto all'attivo di bilancio, possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante. Tale valutazione, infatti, ne approssima il costo effettivo (a meno che non si verifichino variazioni sensibili nell'entità, valore e composizione delle stesse). A seguito della rilevazione iniziale, non si procede ad

ammortizzare le attrezzature; gli acquisti effettuati negli esercizi successivi sono contabilizzati nel Conto Economico (**OIC 16** par. 34).

4. Altri beni
esposti al netto del
Fondo ammortamento

- Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio;
- Mobili e dotazioni di laboratorio;
- Mobili e arredi d'officina e di magazzino;
- Mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali;
- Macchine ordinarie d'ufficio;
- Macchine d'ufficio elettromeccaniche, elettroniche e calcolatori, compresi CED;
- Computers: hardware e sistema operativo (software di base – vedi commento alla voce B.1.3);
- Autovetture;
- Autocarri (si richiama quanto sopra commentato per le imprese di trasporto);
- Mezzi di trasporto interno;
- Apparecchi telefonici, fissi e mobili e sistemi telefonici elettronici;
- Imballaggi da riutilizzare (pallets e beans);
- Per le **cooperative agricole**: bestiame da latte o da riproduzione, ecc.

Tra le immobilizzazioni materiali trovano collocazione anche tutti i beni gratuitamente devolvibili (beni costruiti su aree in concessione o diritto di superficie) al netto dell'ammortamento finanziario. Per i beni gratuitamente devolvibili, nel caso in cui civilisticamente venga effettuato sia l'ammortamento tecnico che finanziario, quest'ultimo va collocato nei fondi del passivo alla voce B.3.

5. Immobilizzazioni in corso e acconti.

In tale voce sono classificate, ad esempio, le seguenti fattispecie.

- Acconti a fornitori per l'acquisizione e per la realizzazione commissionata a terzi di immobilizzazioni materiali non ultimate. La rilevazione iniziale è effettuata alla data in cui sorge l'obbligo del pagamento di tali importi.
- Costi per la realizzazione interna di immobilizzazioni materiali, rilevati inizialmente alla data in cui sono sostenuti i primi costi per la costruzione del cespite.
- Per le **cooperative agricole**: frutteti, vigneti e bestiame non da carne, in accrescimento.

L'iscrizione in tale voce permane fino alla data in

cui il bene è disponibile e pronto per l'uso; a tale data l'immobilizzazione materiale deve essere riclassificata nella specifica voce dell'attivo.

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

III. Immobilizzazioni Finanziarie
(classificazione secondo l'art. 2424 del c.c.)

Relativamente alle immobilizzazioni finanziarie, nella Nota Integrativa, è necessario indicare:

1. I criteri applicati nella valutazione delle varie voci (art. 2427, punto 1, c.c.).
2. L'elenco delle partecipazioni possedute direttamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna: denominazione; sede; capitale sociale; valore del patrimonio netto; utile o perdita dell'ultimo esercizio; quota di partecipazione posseduta; valore attribuito in bilancio alla partecipazione, o nel caso di interposta persona, il valore attribuito al credito nei suoi confronti (art. 2427, punto 5, c.c.),
3. Per le partecipazioni in imprese controllate e collegate, le motivazioni che hanno indotto a mantenere in bilancio la valutazione al costo anche se questo risulta superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto (art. 2426, n. 3, terzo periodo, c.c.).
4. Per le partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, le motivazioni che hanno indotto a contabilizzare nell'attivo la differenza, se positiva, tra il costo d'acquisto ed il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata (art. 2426, n. 4, secondo periodo, c.c.).
5. **Menzione di avere eventualmente esercitato la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 8, del c.c. alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito il loro effetti nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a decorrere dal 1° gennaio 2016 (OIC 20, par. 89).**
La suddetta facoltà può essere esercitata anche a regime nei casi di passaggio dal bilancio abbreviato (anche per micro imprese) a quello ordinario (OIC 20, par. 101).
6. L'ammontare degli oneri finanziari imputati a ciascuna voce nel corso dell'esercizio (art. 2427, punto 8, c.c.).
7. Le variazioni intervenute nella consistenza nel corso dell'esercizio (art. 2427, n. 2 e 4, c.c.).

8. Indicazione, distintamente per ciascuna voce, dei crediti con durata residua superiore ai cinque anni e ripartizione per aree geografiche (art. 2427, n. 6, c.c.).

In merito alla classificazione dei crediti in base alla scadenza, si precisa che essa va determinata individuando i termini effettivi di realizzo, indipendentemente dai presupposti contrattuali o giuridici; è necessario pertanto valutare quali crediti finanziari è ragionevole prevedere che verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.

9. I criteri utilizzati per la conversione dei valori espressi in valuta estera, nonché eventuali effetti significativi delle variazioni avvenute nei cambi successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 1 e 6-bis, c.c.).

10. Le svalutazioni e le rivalutazioni effettuate sia nell'esercizio che negli esercizi precedenti (art. 2427, n. 2, c.c.).

11. Nelle ipotesi in cui i titoli o le partecipazioni siano stati trasferiti dalle immobilizzazioni finanziarie all'attivo circolante e viceversa, i differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione (OIC 20 par. 72 e OIC 21 par. 57).

12. Gli eventuali vincoli o restrizioni sulla libera disponibilità dei titoli.

13. Le motivazioni che hanno, eventualmente, indotto gli amministratori a derogare ad una o più norme contenute nel Codice civile e/o a mutare i criteri di valutazione, specificando l'influenza che tali deroghe o mutazioni hanno creato sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio (art. 2423-bis, ultimo comma, c.c.).

14. Distintamente, per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6-ter, c.c.).

15. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e delle partecipazioni in joint venture:

a) il valore contabile e il fair value delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

b) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi

1. Partecipazioni in:
- a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti d-bis) altre imprese



esposte al netto del
Fondo svalutazione partecipazioni

(Principio contabile di riferimento OIC 21)

sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato (art. 2427-bis, punto 2, c.c.).

16. I crediti finanziari a medio/lungo termine vanno rilevati al valore nominale; se non comportano interessi espliciti (ovvero se gli interessi sono sensibilmente bassi), non è richiesto, al momento della rilevazione iniziale, lo scorporo degli interessi impliciti. Tuttavia, ove rilevante, l'ammontare degli interessi impliciti è indicato nella nota integrativa (OIC 15, par. 30 e 31).

Le partecipazioni sono costituite da diritti e/o da titoli rappresentativi di quote di proprietà delle imprese.

Vanno comprese in questa voce le partecipazioni, azionarie e non azionarie, destinate, per decisione degli organi amministrativi, ad investimento durevole (articolo 2424-bis, primo comma, c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2424-bis, secondo comma, c.c., tutte le partecipazioni in imprese controllate e collegate di cui all'articolo 2359, terzo comma, c.c. si presumono immobilizzazioni. Si tratta di presunzione non assoluta; infatti le partecipazioni in imprese in misura non inferiore al quinto (o al decimo) fanno parte dell'attivo circolante se sono destinate ad essere alienate entro breve termine (OIC 21, par. 11).

Gli organi amministrativi possono destinare, nel rispetto del criterio di destinazione economica, un portafoglio di partecipazioni della medesima specie, in parte ad investimento duraturo, da iscriversi nell'attivo immobilizzato, in parte alla negoziazione, da iscriversi nell'attivo circolante (OIC 21 par. 12).

Le partecipazioni in società a controllo congiunto (cd. joint venture) possono essere classificate nelle partecipazioni in imprese collegate.

Nelle ipotesi in cui la società controllata acquista azioni o quote della società controllante (alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 2359-bis c.c.), in contropartita delle azioni o quote possedute, deve essere costituita una riserva di pari ammontare denominata "Riserva per azioni (o quote) dell'impresa controllante in portafoglio", da indicare distintamente alla voce AVI - "Altre Riserve" del Patrimonio Netto (articolo 2359-bis e seguenti c.c. e OIC 21 par. 14).

Nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a decorrere dal 1° gennaio 2016, è necessario evidenziare in una specifica voce il valore delle partecipazioni in società sottoposte al controllo delle controllanti (cd. "imprese consociate"). In

presenza di tale voce, nella redazione del bilancio d'esercizio 2016 si è reso necessario, ai fini della comparabilità dei dati di bilancio, individuare i saldi relativi alla medesima voce, con riferimento alla chiusura del bilancio d'esercizio precedente. (OIC 21, par. da 69 a 72).

Le partecipazioni sono iscritte al costo di acquisto o di costituzione, comprensivo dei costi accessori. Se, alla data di chiusura dell'esercizio, il valore della partecipazione risulta durevolmente di valore inferiore al costo, la partecipazione deve essere iscritta al minor valore. Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica (articolo 2426, comma 1, punto 3, c.c.).

Le partecipazioni di controllo, collegamento e in joint venture iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere valutate, oltre che al costo, con il metodo del patrimonio netto (si veda l'OIC 17 "Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto").

Le partecipazioni di controllo e di collegamento possono essere oggetto di rivalutazione (si segnala, con riferimento agli effetti contabili dell'esercizio di tale facoltà, il Documento Interpretativo n. 5, emanato in aprile 2019, nel quale l'Organismo Italiano di Contabilità ha analizzato gli impatti sul bilancio derivanti dall'applicazione della disciplina della rivalutazione, contenuta, nello specifico, nell'articolo 1, commi 940-946 della legge 30 dicembre 2018, n. 145).

Durante il periodo di possesso da parte della società, le partecipazioni originariamente iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere riclassificate, a seguito di una circostanza eccezionale, tra le attività finanziarie non immobilizzate; sono ovviamente vietate politiche di bilancio. (OIC 21, par. da 53 a 57).

2. Crediti (con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili entro l'esercizio successivo):

(Principio contabile di riferimento OIC 15)

- a) verso imprese controllate
- b) verso imprese collegate
- c) verso controllanti
- d) verso imprese sottoposte al controllo

Vanno ricompresi in questa voce i crediti di natura finanziaria, compresi quelli esigibili entro l'esercizio successivo. In particolare, saranno indicati in questa voce i finanziamenti erogati alle

delle controllanti

società partecipate (dettagliando quelli verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti) e i crediti verso altri, indipendentemente dal momento della loro esigibilità.

I crediti iscritti in tale voce sono rappresentati, tipicamente, da crediti che traggono origine per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi (es: per operazioni di finanziamento); essi sono iscrivibili in bilancio se sussiste il diritto al credito, cioè se giuridicamente esiste effettivamente un'obbligazione di terzi verso l'impresa (**OIC 15** par. **28**).

d-bis) verso altri

Tale voce accoglie depositi cauzionali, caparre, altri crediti immobilizzati di natura finanziaria.

Va rilevato in questa voce il credito residuo verso l'Erario per l'anticipo d'imposta sul TFR ai sensi della legge n. 662/1996.

Va altresì ricompreso il credito vantato dall'associato nei confronti dell'associante per gli apporti di denaro in associazioni in partecipazione. In base all'**OIC 15** p.to 57, i crediti devono essere cancellati dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono;
oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del **costo ammortizzato**, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (articolo 2426, comma 1, punto 8).

Nella valutazione dei crediti il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, se i costi di transazione, le commissioni ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. In tal caso, il valore di iscrizione iniziale del credito è rappresentato dal **valore nominale**, al netto di eventuali premi, sconti e abbuoni. Inoltre, è necessario valutare il credito per tener conto del suo presumibile valore di realizzo.

Nelle diverse ipotesi in cui i costi di transazione, le commissioni, ovvero qualsiasi altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono rilevanti, si rende necessario applicare il criterio del costo ammortizzato. In tali ipotesi, il valore di iscrizione iniziale del credito (rappresentato dal valore

nominale, al netto di premi, sconti e abbuoni, eventualmente rettificato per tener conto del fattore temporale) deve essere rettificato per far concorrere i predetti costi e le già menzionate differenze lungo la durata attesa del credito, utilizzando il criterio del “tasso di interesse effettivo”. Il tasso di interesse effettivo è il tasso che rende uguale il valore attuale dei flussi di cassa futuri derivanti dal credito e il suo valore di rilevazione iniziale; esso, salvo il caso del tasso variabile, rimane costante lungo la durata del credito. Relativamente ai crediti con scadenza superiore ai dodici mesi, il valore risultante dall’applicazione del criterio del costo ammortizzato deve essere ulteriormente rettificato per tener conto, eventualmente, del fattore temporale. La rettifica si rende necessaria nel caso in cui, al momento della rilevazione iniziale, il tasso di interesse effettivo differisca significativamente dal tasso di interesse di mercato. In tale ipotesi, il valore iniziale del credito deve essere rideterminato per attualizzare i flussi finanziari futuri derivanti dal credito, utilizzando il tasso di interesse di mercato.

Con riferimento ai crediti finanziari, la differenza tra le disponibilità liquide erogate ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra gli oneri finanziari o tra i proventi finanziari del Conto Economico al momento della rilevazione iniziale (salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura). **(OIC 15, par. 45).**

Al termine dell’esercizio, il valore dei crediti valutati al costo ammortizzato è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesse effettivo (il procedimento per la determinazione di tale valore è descritto analiticamente ai paragrafi da 49 a 54 dell’**OIC 15**).

Come già precisato, l’articolo 2426, comma 1, punto 8, c.c. dispone che, ai fini della valutazione dei crediti, è necessario tener conto del loro presumibile valore di realizzo.

Relativamente ai crediti valutati al costo ammortizzato, l’importo della svalutazione (rilevata nel Conto Economico alla voce D19b) è pari alla differenza tra il valore contabile (determinato con i criteri sopra descritti) ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati, tenendo conto degli importi che si prevede di non incassare. L’attualizzazione è effettuata al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito.

Se in un esercizio successivo vengono meno le ragioni della svalutazione contabilizzata nei bilanci

precedenti, il ripristino di valore del credito non deve determinare un valore contabile del credito stesso superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione possono non essere applicati ai crediti iscritti in bilancio antecedentemente all'esercizio avente inizio a decorrere dal 1° gennaio 2016. Qualora si sia usufruito di tale facoltà, i "nuovi" criteri sono stati e sono applicati esclusivamente con riferimento ai crediti sorti a decorrere dal predetto esercizio.

Viceversa, nel caso in cui non ci si sia avvalso della predetta facoltà, il criterio del costo ammortizzato e dell'attualizzazione (anche con riferimento alla determinazione del fondo svalutazione crediti) devono essere applicati a tutti i crediti iscritti in bilancio (**retroattivamente** con riferimento ai crediti già presenti in bilancio). In tale ipotesi, gli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri ai crediti già iscritti nel bilancio precedente (che erano stati valutati al valore nominale, tenendo conto esclusivamente del presumibile valore di realizzo) sono stati imputati nella specifica voce di Patrimonio Netto (voce AVI "Altre riserve" – "Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili"), al netto dell'effetto fiscale. Gli effetti sorti nell'esercizio sono stati imputati nell'esercizio stesso. In ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2423-ter, comma 5, c.c., ai soli fini comparativi, si è reso necessario presentare e valutare le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico dell'esercizio precedente a quello di prima applicazione dei nuovi criteri come se questi fossero sempre stati applicati. Inoltre, la differenza derivante dai diversi criteri di valutazione è stata rappresentata, ai soli fini comparativi, tra le voci del Patrimonio Netto del bilancio d'esercizio precedente. Più precisamente, evidenziando separatamente:

- ✓ nella voce AVI "Altre riserve" – "Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili" l'effetto cumulato derivante dal cambiamento di principio contabile alla data di apertura dell'esercizio precedente;
- ✓ nella voce AIX – "Utile (perdita) dell'esercizio" la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell'esercizio precedente.

I criteri di rappresentazione sopra descritti si applicano anche nei casi in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata, ovvero il bilancio delle "micro-imprese", non abbia più le

condizioni per poter redigere il bilancio in base alle previsioni di cui, rispettivamente, agli articoli 2435-bis c.c. e 2435-ter c.c., ovvero decida di non avvalersi della facoltà prevista da tali disposizioni e, conseguentemente, diventi una società che redige il bilancio in forma ordinaria. Anche in tali ipotesi, infatti, si è in presenza di un cambiamento di principio contabile.

Le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità alla precedente versione dell'OIC 15 (2014).

(OIC 15, par. da 89 a 94).

3. Altri titoli.....
(Principio contabile di riferimento OIC 20)

Titoli di debito destinati a rappresentare un investimento durevole per la società, costituiti da: titoli emessi da Stati sovrani, obbligazioni emesse da Enti pubblici, da società finanziarie e da altre società, nonché i titoli a questi assimilabili.

I titoli di debito sono rilevati in bilancio quando avviene la consegna del titolo. Sono iscritti inizialmente in bilancio al costo d'acquisto (o di sottoscrizione), costituito dal prezzo pagato, comprensivo dei costi accessori (costi di transazione).

I titoli iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, ove applicabile (articolo 2426, comma 1, punto 1, c.c.).

Il criterio del costo ammortizzato non si applica a quei titoli i cui flussi non siano determinabili (es: titoli "strutturati", che incorporano uno strumento finanziario derivato, oppure strumenti finanziari quali i Fondi comuni di investimento e SICAV).

Inoltre, il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai titoli di debito se gli effetti sono "irrilevanti", come avviene, ad esempio, nell'ipotesi in cui i costi di transazione, i premi/scarti di sottoscrizione o negoziazione ed ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo, ovvero nei casi in cui i titoli siano presumibilmente detenuti in portafoglio per un periodo inferiore ai dodici mesi.

I titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono valutati titolo per titolo. In caso di cessione di una parte del portafoglio titoli acquistato in date diverse a prezzi diversi, occorre far riferimento al costo specifico. Tuttavia, è ammesso il ricorso ai diversi metodi (LIFO, FIFO, costo medio ponderato), individuati dall'articolo 2426, comma 1, numero 10, c.c.).

Se i titoli subiscono una perdita durevole di valore, il valore dei titoli deve essere rettificato per un importo pari alla differenza tra il valore contabile (determinato col criterio del costo ammortizzato senza tener conto della riduzione di valore) ed il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati (i quali devono essere necessariamente ridotti degli importi che si stima di non incassare), calcolato utilizzando il tasso di interesse effettivo che era stato determinato in sede di rilevazione iniziale. L'importo della rettifica per perdita durevole di valore deve essere imputato interamente nel Conto Economico dell'esercizio, alla voce D19b).

Il criterio del costo ammortizzato di cui all'articolo 2426, comma 1, numero 8, del c.c. poteva non essere applicato alle componenti delle voci riferite ad operazioni che non avevano ancora esaurito il loro effetti nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Nelle ipotesi in cui ci si sia avvalso di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato è stato applicato esclusivamente con riferimento ai titoli di debito rilevati in bilancio successivamente al predetto esercizio.

Viceversa, nelle ipotesi in cui non ci si sia avvalso di tale facoltà, il criterio del costo ammortizzato deve essere applicato con riferimento a tutti i titoli di debito (**retroattivamente** con riferimento ai titoli già presenti in bilancio), salvo le deroghe sopra descritte di cui ai paragrafi 38 – titoli strutturati - e 39 – irrilevanza - dell'OIC 20.

Trattandosi di cambiamento di principio contabile, valgono le considerazioni precedentemente effettuate con riferimento ai crediti.

Le regole "di prima applicazione" sopra descritte si applicano anche nei casi in cui una società che redige il bilancio in forma abbreviata o una micro-impresa non abbia più i requisiti previsti, rispettivamente, dagli articoli 2435-bis o 2435-ter c.c., ovvero, pur avendone i requisiti, decida di optare per l'adozione del criterio del costo ammortizzato.

Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 20 (2014), possono essere stati rilevati in bilancio **prospettivamente** (OIC 20, par. da 98 a 102).

Durante il periodo di possesso da parte della società, i titoli originariamente iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie possono essere riclassificati, a seguito di una circostanza eccezionale, tra le attività finanziarie che non

costituiscono immobilizzazioni. Sono ovviamente vietate politiche di bilancio (**OIC 20**, par. da 69 a 72).

Il trasferimento dei titoli è rilevato in base al valore risultante dall'applicazione – al momento del trasferimento stesso – dei criteri valutativi del portafoglio di provenienza. Pertanto:

il trasferimento di titoli immobilizzati alle attività circolanti va rilevato in base al costo ammortizzato, eventualmente rettificato per le perdite durature di valore;

il trasferimento di titoli non immobilizzati alle immobilizzazioni finanziarie va rilevato in base al minor valore fra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato.

Alla fine dell'esercizio in cui avviene il cambiamento di destinazione si procede alla valutazione del titolo con il criterio previsto per la sua nuova classificazione, considerando come costo iniziale il valore di trasferimento al nuovo comparto. I differenti criteri di valutazione e di classificazione adottati per effetto dell'intervenuto cambiamento di destinazione del titolo sono indicati nella Nota integrativa.

4. Strumenti finanziari derivati attivi

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value*. Le variazioni del *fair value* sono imputate:

- al Conto Economico, alle specifiche voci D18d) – “Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati” ovvero D19d) – “Svalutazioni di strumenti finanziari derivati”,

oppure

- direttamente ad una specifica riserva (positiva o negativa) di Patrimonio Netto, alla voce AVII) – “Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi”, nelle ipotesi in cui lo strumento copra il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata.

Tale riserva deve essere aggiornata annualmente in sede di chiusura del bilancio, in funzione delle variazioni del *fair value* del derivato. Qualora lo strumento conservi le caratteristiche di copertura pienamente efficace del sottostante, la riserva non avrà effetti sul Conto Economico, ma unicamente sulle specifiche voci dell’attivo o del passivo.

In sintesi, gli effetti sul Conto Economico si potranno realizzare in relazione ad una mancanza di perfetto allineamento tra lo strumento di copertura ed il sottostante

(articolo 2426, comma 1, punto 11-bis; **OIC 32**)

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I. Rimanenze.....
 (classificazione secondo l’art. 2424 del c.c. - Principi contabili di riferimento OIC 13 “Le rimanenze di magazzino” e OIC 23 “Lavori in corso su ordinazione”)

Nella Nota Integrativa, relativamente alle rimanenze, è necessario indicare:

1. I criteri di valutazione adottati (art. 2427, punto 1, c.c.).
2. Se il criterio di valutazione adottato (LIFO, FIFO, costo medio) diverge sensibilmente dal valore corrente alla chiusura dell’esercizio, la differenza deve essere evidenziata in Nota Integrativa (art. 2426, punto 10, c.c.). A tal riguardo, la Nota Integrativa fornisce evidenza dei casi in cui si utilizza il costo specifico per

determinare il costo dei beni fungibili in magazzino (OIC 13, par. 102).

3. Ammontare degli oneri finanziari imputati a ciascuna voce nel corso dell'esercizio (art. 2427, punto 8, c.c.).

4. Variazioni intervenute nella consistenza (art. 2427, punto 4, c.c.).

5. Motivazioni che hanno, eventualmente, indotto gli amministratori a derogare ad una o più norme contenute nel Codice civile e/o a mutare i criteri di valutazione, specificando l'influenza che tali deroghe o mutazioni hanno creato sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio (art. 2423-bis, ultimo comma, c.c.).

6. Nel caso di valutazione al costo dei «lavori in corso su ordinazione» (cd. criterio della «commessa completata»), è opportuno indicare in Nota Integrativa l'effetto che l'adozione di tale criterio ha prodotto sul risultato d'esercizio e sul Patrimonio Netto, rispetto all'adozione del criterio, raccomandato dai principi contabili, basato «sugli stati d'avanzamento lavori» (cd. criterio della «percentuale di completamento») (OIC 23 – Lavori in corso su ordinazione).

L'OIC 13 (par. da 95 a 97), con riferimento ai contributi in conto esercizio eventualmente ottenuti per l'acquisto di materiali, prevede che essi debbano essere portati a riduzione del costo di acquisto dei materiali stessi, al fine di «sospendere i costi effettivamente sostenuti».

Il principio contabile, inoltre, rinviando ai criteri previsti dall'OIC 16 per le immobilizzazioni materiali, riconosce la possibilità di capitalizzare gli oneri finanziari, esclusivamente con riferimento ai beni che richiedono un periodo di fabbricazione significativo (es: per la maturazione o l'invecchiamento) (cfr. OIC 13, par. 41).

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo...

A titolo esemplificativo: cemento, calce, chiodi, imballi, materiali di consumo, ecc.

2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

A titolo esemplificativo: fabbricato in corso di edificazione da parte di cooperativa di abitazione a proprietà divisa che lo costruisce per l'assegnazione in proprietà ai soci (o da parte di un'impresa edile o immobiliare che lo costruisce per la vendita); macchina in corso di costruzione da parte di cooperativa industriale.

Per le **cooperative agricole**: bestiame da carne, pioppeto, piantine, vivaio, ecc., in fase di

3. Lavori in corso su ordinazione

accrescimento.

Per le **cooperative agricole di conduzione terreni** rientrano in questa voce anche le anticipazioni colturali.

Opere e servizi derivanti da contratti di appalto, di durata pluriennale, in corso di esecuzione – queste opere e servizi vanno esposti al netto dell’eventuale svalutazione per rischi contrattuali.

Opere e servizi derivanti da contratti d’appalto o d’opera di durata inferiore all’anno, in corso di esecuzione.

Come già evidenziato, i costi per l’acquisizione della commessa ed i costi pre-operativi non vanno capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali ma devono essere inclusi tra i costi della commessa; essi partecipano al margine di commessa in funzione dell’avanzamento dei lavori determinato con le modalità previste per l’applicazione del criterio della percentuale di completamento (**OIC 23** par. 103).

Ai sensi dell’art. 2427, c.1, nella Nota integrativa occorre indicare:

- **se è stato utilizzato il criterio della commessa completata o il criterio della percentuale di completamento;**
- **la metodologia adottata per stimare lo stato avanzamento;**
- **i criteri di contabilizzazione dei costi per l’acquisizione della commessa, dei costi preoperativi, dei costi da sostenersi dopo la chiusura della commessa;**
- **il trattamento contabile degli oneri finanziari, nel caso siano stati considerati nella valutazione dei lavori in corso su ordinazione;**
- **l’ammontare delle probabili perdite di valore rilevate.**

Il metodo prescelto per determinare lo stato di avanzamento è applicato in modo costante sia nel tempo sia, in presenza di tipologie simili di commesse, nell’ambito della stessa impresa. Qualora si renda necessario cambiare tale metodo, è obbligatorio ai sensi dell’articolo 2423-bis, comma 2, codice civile indicare nella nota integrativa le ragioni del cambiamento e i relativi effetti sull’utile dell’esercizio e sul patrimonio netto.

4. Prodotti finiti e merci

Prodotti finiti di propria produzione e merci acquisite per la commercializzazione.

Per le **cooperative agricole**: bestiame da carne, prodotti della terra (grano, pesche ecc..).

5 Acconti

Anticipi a fornitori, relativi a beni che una volta acquisiti entreranno a far parte delle rimanenze.

TOTALE RIMANENZE

II. Crediti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)

(classificazione secondo l'art. 2424 del c.c. - Principio contabile di riferimento OIC 15)

I crediti devono essere esposti nell'attivo immobilizzato, tra le immobilizzazioni finanziarie, o nell'attivo circolante, a seconda della loro natura ed in base al criterio della loro "destinazione".

Questo comporta che i crediti ricompresi nell'attivo circolante sono tendenzialmente di origine commerciale.

I crediti originati da operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio di competenza. Più precisamente, essi sono iscritti in bilancio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- ✓ il processo produttivo è stato completato;
- ✓ si è verificato il passaggio sostanziale del titolo di proprietà, ossia sono stati trasferiti i rischi e i benefici. Salvo diverse condizioni contrattuali, per i beni mobili, tale momento coincide con quello della consegna o spedizione dei beni stessi. Per i beni immobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica alla data di stipulazione del contratto di compravendita.

Con riferimento alla vendita a rate con riserva di proprietà (art. 1523 c.c.), la rilevazione del credito (e del ricavo) deve essere effettuata alla consegna del bene, in quanto l'acquirente assume i rischi sin da tale momento; è irrilevante, pertanto, il momento del passaggio di proprietà, che avviene solo con il pagamento dell'ultima rata.

I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio di competenza, ossia quando la prestazione di servizi è stata effettuata.

(OIC 15 p.to 29).

Come indicato a commento della voce BIII2 (crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie), in base all'**OIC 15** par. **71**, i crediti devono essere cancellati dal bilancio quando:

- a) i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono; oppure
- b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti al credito.

Per maggiori approfondimenti in merito alla

“cancellazione dei crediti” dal bilancio, si rinvia all’**OIC 15**, par. da **71** a **77** e alla relativa appendice B.

I crediti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo (articolo 2426, comma 1, punto 8).

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato se gli effetti sono irrilevanti. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, se i crediti hanno scadenza inferiore ai dodici mesi ovvero se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo. In tal caso i crediti devono essere valutati al presumibile valore di realizzo.

I crediti commerciali (ed i relativi ricavi) con scadenza superiore a dodici mesi (rispetto al momento della rilevazione iniziale), per i quali non è prevista la corresponsione di interessi, ovvero è prevista la corresponsione di interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato, sono rilevati inizialmente in bilancio al valore determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore iniziale così determinato ed il valore a scadenza (valore nominale del credito) è rilevata, inizialmente, in parte a riduzione dei ricavi (per l’importo corrispondente alla differenza derivante dall’attualizzazione della base imponibile Iva) e in parte tra gli oneri finanziari (per l’importo corrispondente alla differenza derivante dall’attualizzazione dell’Iva addebitata al cliente). Successivamente, la differenza corrispondente alla rettifica iniziale dei ricavi deve essere rilevata tra i proventi finanziari (voce C16 di conto economico) lungo la durata del credito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo. (**OIC 15**, par. 44).

Come già precisato, l’articolo 2426, comma 1, punto 8, c.c. dispone che, ai fini della valutazione dei crediti, è necessario tener conto del loro presumibile valore di realizzo.

Relativamente ai crediti valutati al costo ammortizzato, l’importo della svalutazione (rilevata nel Conto Economico alla voce B10d) è pari alla differenza tra il valore contabile (determinato con i criteri sopra descritti) ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati, tenendo conto degli importi che si prevede di non incassare. L’attualizzazione è effettuata al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito.

Se in un esercizio successivo vengono meno le ragioni della svalutazione contabilizzata nei bilanci precedenti, il ripristino di valore del credito non

deve determinare un valore contabile del credito stesso superiore al costo ammortizzato che si sarebbe avuto se la svalutazione non fosse mai stata rilevata.

Con riferimento alle disposizioni di prima applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione si rinvia al commento della voce BIII2).

Si segnala che l'**OIC 14** "Disponibilità liquide", con riferimento alle operazioni di "**cash pooling**" (gestione accentrata della tesoreria, in cui un unico soggetto giuridico gestisce la liquidità del gruppo tramite un conto corrente comune), prevede la seguente classificazione in bilancio:

- le singole società partecipanti al cash pooling evidenziano la quota di propria pertinenza del saldo del conto corrente comune tra i crediti (o debiti) verso la società gestrice;
- la società gestrice del conto corrente evidenzia, simmetricamente, i crediti (o debiti) nei confronti delle società del gruppo.

I suddetti crediti (o debiti), pertanto, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e la società gestrice, sono classificati secondo le modalità previste dagli OIC 15 "Crediti" (o OIC 19 "Debiti") (si vedano i criteri generali indicati a commento di tali voci dell'attivo e del passivo).

Relativamente ai crediti, nella Nota Integrativa, è necessario indicare quanto segue.

1. L'ammontare dei crediti di durata residua superiore a cinque anni e ripartizione, di tutti i crediti, per area geografica (cfr. ns. circ. prot. n. RNS F96 dell'11/2/05) (art. 2427, c.1, n. 6, c.c.).

In merito alla classificazione dei crediti in base alla scadenza, l'OIC 15, al par.11, precisa che essa va determinata individuando i termini effettivi di realizzo, indipendentemente dai presupposti contrattuali o giuridici; è necessario pertanto valutare quali crediti è ragionevole prevedere che verranno incassati entro dodici mesi, tenendo anche conto della destinazione durevole o meno del relativo investimento finanziario.

2. Le variazioni intervenute nella consistenza (art. 2427, n. 4, c.c.).

3. I criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro (art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.).

Ove rilevante, l'OIC 15 precisa che devono essere fornite ulteriori informazioni in Nota

1. Verso clienti

integrativa, ad esempio:

- l'ammontare dei crediti dati in garanzia di propri debiti o impegni;
- l'ammontare degli interessi di mora compresi nei crediti scaduti;
- la natura e l'ammontare dei crediti verso debitori che hanno particolari caratteristiche (ad esempio, informazioni sulla concentrazione dei crediti in uno o pochi clienti);
- la natura dei creditori e la composizione della voce CII5 "crediti verso altri".

Si tratta di crediti (anche dubbi e in contenzioso) di natura commerciale per fatture emesse e da emettere, anche sotto forma di cambiali, RI.BA ecc.; crediti per interessi di mora (se contabilizzati) e per interessi per dilazionato pagamento.

I crediti sono esposti al netto di eventuali note di credito emesse o da emettere a favore di clienti, sconti ed abbuoni (**OIC 15** par. 12). Viceversa, se conseguentemente all'emissione di una nota di credito (o per altra ragione), il saldo nei confronti dei clienti risulta a debito, tale importo viene esposto nella voce D.14 – "Altri debiti" del passivo.

2. Verso imprese controllate

3. Verso imprese collegate

4. Verso controllanti

5. Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

Vanno ricompresi tutti i crediti compresi quelli commerciali ed esclusi quelli che hanno origine finanziaria che vanno classificati nella voce B.III.2, a, b, c o d.

I crediti verso imprese soggette a comune controllo (c.d. "imprese sorelle") sono rilevati tra i crediti verso altri: voce BIII2d o voce CII5 (**OIC 15** par. 14).

5-bis. Crediti tributari

La voce accoglie gli importi certi e determinati per i quali la società ha un diritto di realizzo tramite rimborso o compensazione.

- Erario Ires/Irap a credito (nell'ipotesi, ad esempio, di acconti eccedenti il debito tributario per imposte correnti);
 - Erario c/IVA a credito;
- (normalmente i crediti verso l'Erario sopra indicati si collocheranno fra gli importi esigibili entro l'esercizio successivo);
- Erario c/rimborsi imposte esercizi precedenti.

5-ter imposte anticipate

La voce accoglie le attività per imposte anticipate

determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali. Per le imposte anticipate non è fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo.

Le attività per imposte anticipate non sono attualizzate (OIC 25, par. 90).

In Nota integrativa deve essere riportato un apposito prospetto contenente:

- **la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;**
 - **l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.**
- (art. 2427, c. 1 n. 14, c.c. e OIC 25 par. 95)**

Sebbene l'OIC25 raccomandi l'introduzione della voce "*Attività per imposta sostitutiva da riallineamento*", la stessa non essendo prevista da Codice civile (e, conseguentemente nel formato XBRL) potrà essere accorpata alla presente voce 5-ter. Trattasi dell'ipotesi di opzione per l'affrancamento dell'avviamento che è stato eventualmente rilevato in caso di operazioni straordinarie. In tale ipotesi, il pagamento dell'imposta sostitutiva determina il riallineamento tra il valore contabile ed il valore fiscale dell'avviamento (la differenza temporanea imponibile può sorgere al momento della rilevazione iniziale dell'avviamento). Il costo pagato per l'imposta sostitutiva è ripartito lungo la durata del beneficio fiscale derivante dal riallineamento. Nella voce deve essere contabilizzato l'ammontare del costo differito agli esercizi successivi.

Ove rilevante, la Nota integrativa indica gli effetti delle operazioni di riallineamento effettuate nell'esercizio (OIC 25 par. 94).

5-quater. Verso altri

La voce è residuale; può comprendere le seguenti fattispecie:

- crediti verso i dipendenti;
- quota capitale delle commercial papers

realizzate per investimento temporaneo di liquidità, normalmente assistite da fidejussione bancaria;

- rilevazione del credito nel bilancio dell'acquirente "a pronti" nelle operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione (es. operazioni di pronti contro termine). **In Nota integrativa andrà indicato, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (cfr. ns. circ. prot. n. F96/RNS dell'11/2/2005) (art. 2427, c.1, n. 6-ter, c.c.; OIC12, Appendice E);**
- finanziamenti a terzi che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, compresi i crediti relativi a rapporti di conto corrente improprio intrattenuti con Consorzi cooperativi non finanziari;
- caparre e depositi cauzionali, esigibili entro l'esercizio successivo;
- anticipi a fornitori, diversi da quelli indicati nelle immobilizzazioni e nelle rimanenze, quali gli acconti per prestazioni di servizi e per acquisti di immobilizzazioni finanziarie da iscrivere nel circolante;
- Inps conto anticipi;
- crediti verso imprese soggette a comune controllo (c.d. "imprese sorelle"), se di importo rilevante sono iscritti con separata evidenza (**OIC 15 par. 14**).

Le voci sopra indicate, in particolare la voce che accoglie i crediti verso clienti, sono esposte al netto del Fondo svalutazione crediti.

Il Fondo svalutazione crediti comprende le rettifiche effettuate per portare i crediti al loro presumibile valore di realizzazione

(vedasi quanto sopra esplicitato in relazione ai crediti valutati al costo ammortizzato (**OIC 15 par. da 66 a 68**)).

TOTALE CREDITI

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(classificazione secondo l'art. 2424 del c.c.)

Relativamente alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni valgono, in termini di informazioni da inserire in Nota Integrativa, le stesse considerazioni sopra formulate in relazione alle immobilizzazioni finanziarie.

Relativamente alle partecipazioni non immobilizzate, se il criterio di valutazione adottato (LIFO, FIFO, costo medio ponderato) diverge sensibilmente dal valore corrente alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere evidenziata in Nota Integrativa (art.

1. Partecipazioni in imprese controllate
 2. Partecipazioni in imprese collegate
 3. Partecipazioni in imprese controllanti
 - 3-bis. Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
 4. Altre partecipazioni
- (OIC 21)

5. Strumenti finanziari derivati attivi
(OIC 32)

6. Altri titoli.....
(OIC 20)

2426, punto 10, c.c.). A tal riguardo, la Nota Integrativa fornisce evidenza dei casi in cui si utilizza il costo specifico per determinare il costo delle partecipazioni (OIC 21, par. 71).

Viceversa, per i titoli fungibili non immobilizzati, per i quali il criterio generale di valutazione è quello del costo specifico, è consentito utilizzare un metodo diverso (LIFO, FIFO, costo medio ponderato), dando evidenza in Nota Integrativa dell'eventuale differenza rispetto al valore corrente, di cui all'articolo 2426, punto 10, c.c., sopra commentato (OIC 20, par. 61).

Andranno collocate in queste voci di attivo circolante solo le partecipazioni destinate alla vendita.

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value* (articolo 2426, comma 1, punto 11-bis; OIC 32).

Per quanto concerne la rilevazione in bilancio delle variazioni del *fair value* si veda il commento alla voce BIII4).

Titoli che non rappresentano un investimento durevole per la società, costituiti da: obbligazioni, CCT, BOT, BTP, ecc...

Titoli delle gestioni patrimoniali (registrazione delle singole operazioni di acquisto e vendita e valutazione delle rimanenze a fine esercizio). L'eventuale saldo del c/c deve essere classificato tra le disponibilità liquide.

I titoli che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al minor valore tra il costo ammortizzato (di acquisto o di sottoscrizione) e il valore di realizzo desumibile dall'andamento di mercato. Tale minor valore non può essere mantenuto nei bilanci successivi se ne sono venute meno le motivazioni (articolo 2426, comma 1, punto 9, c.c.; OIC 20 par. 59).

In caso di valutazione dei titoli diversa da quella al costo ammortizzato, si confronta il valore di mercato con il costo di acquisizione.

Si segnala che il legislatore può emanare specifiche disposizioni che prevedono deroghe al criterio di valutazione sopra indicato. Al riguardo, si segnala che il Documento Interpretativo 4, emanato dall'OIC in aprile 2019 (allegato alla circolare prot. n. RNS F29 del 2 maggio 2019), ha commentato le disposizioni introdotte dall'articolo 20-quater, comma 1, del D.L. n. 119/2018, con il quale era stato consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non svalutare i titoli iscritti nell'attivo circolante per effetto dell'andamento dei mercati alla data di chiusura del bilancio 2018, salvo che non si trattasse di perdite durevoli di valore (cfr. circolare prot. n. RNS F20 del 13 marzo 2019). Si rammenta che tale previsione è stata altresì estesa all'esercizio 2019 con decreto del MEF del 15 luglio 2019 (allegato alla circolare prot. n. RNS F82 del 20 dicembre 2019).

Le società che si avvalgono della deroga prevista dalle citate disposizioni specifiche, devono fornire in Nota Integrativa informazioni circa:

- ✓ **le modalità con cui si sono avvalse della deroga, indicando i criteri seguiti per l'individuazione dei titoli oggetto di deroga;**
- ✓ **la differenza tra il valore dei titoli iscritti in bilancio ed il valore desumibile dall'andamento del mercato, nonché le motivazioni per cui si è ritenuto che la perdita fosse temporanea.**

Per approfondimenti in merito ai "criteri di valutazione" si rinvia all'**OIC 20** par. da 59 a 68 e all'art. 2426, n. 10, c.c.

Durante il periodo di possesso da parte della società, le attività finanziarie originariamente iscritte in tali voci possono essere riclassificate, a seguito di una circostanza eccezionale, tra le immobilizzazioni finanziarie immobilizzate. Sono ovviamente vietate politiche di bilancio (**OIC 21**, par. da 53 a 57 e **OIC 20** par. da 69 a 72).

TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE

IV. Disponibilità liquide:

Nella Nota integrativa dovranno essere fornite le seguenti informazioni:

- **i criteri applicati nelle valutazioni, nelle rettifiche di valore, nella conversione dei valori non espressi all'origine in**

1. Depositi bancari e postali

euro (art. 2427, c. 1 n. 1);

- le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo (art. 2427, c. 1 n. 4);
- la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo (art. 2427, c. 1 n. 9).

Con riferimento alle operazioni di “cash pooling” (gestione accentrata della tesoreria, in cui un unico soggetto giuridico gestisce la liquidità del gruppo tramite un conto corrente comune), si veda il commento alle voci “CII - Crediti” e “D – Debiti” (OIC 14 “Disponibilità liquide”,

Si ricorda che i saldi dei conti correnti bancari includono tutti gli assegni emessi ed i bonifici disposti entro la data di chiusura dell'esercizio e gli incassi effettuati dalle banche ed accreditati nei conti entro la chiusura dell'esercizio (sussistono dalla data dalla quale si ha la disponibilità delle somme – data operazione -, indipendentemente dalla valuta) anche se la relativa documentazione bancaria è pervenuta nell'esercizio successivo.

Relativamente alle **disponibilità intrattenute presso soggetti finanziari cooperativi**, definiti da Banca d'Italia come “Gruppi cooperativi” se rilevati tra le disponibilità liquide nella presente voce “CIV1”, **si dovrà fornire adeguata informativa in Nota integrativa.**

2. Assegni

3. Denaro e valori in cassa.....

Tra i valori in cassa vanno ricompresi ad esempio: valori bollati, buoni mensa non consegnati, carte prepagate, ecc.

TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)

D) RATEI E RISCONTI

N.B. in base all' **OIC 18** non è più necessario distinguere tra ratei e risconti attivi in Stato patrimoniale (anche se il loro ammontare è significativo), in quanto **tale distinzione deve essere comunque fornita in Nota Integrativa** (come indicato a lato - p.to 2).

Relativamente ai ratei e risconti attivi, in **Nota Integrativa**, è necessario indicare:

1. i criteri di valutazione adottati (art. 2427, punto 1, c.c.).
2. la loro composizione, quando il valore è significativo (art. 2427, punto 7, c.c.).
3. la variazione intervenuta nella consistenza (art. 2427, punto 4, c.c.).

Sarà poi opportuno, ove rilevante, indicare la distinzione dei ratei e risconti aventi durata entro e oltre l'esercizio successivo, nonché durata inferiore e superiore a cinque anni (OIC

Ratei attivi

Risconti attivi



18 par. 26).

Nella voce ratei e risconti attivi vengono rilevati quote di costi e di proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei quali varia in ragione del tempo.

Nei ratei attivi trovano collocazione quote di proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi.

Nei risconti attivi trovano collocazione quote di costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

La voce accoglie anche le quote di competenza di esercizi successivi relativa agli oneri accessori di finanziamenti, nelle ipotesi in cui la società eserciti la facoltà di non valutare tali debiti al costo ammortizzato (in quanto l'applicazione di tale criterio avrebbe effetti irrilevanti).

Tra i risconti attivi va indicata altresì la quota parte, di competenza dei successivi esercizi, relativa al maxicanone corrisposto inizialmente nelle operazioni di leasing finanziario, il cui ammontare è contabilizzato alla voce B8 "Costi per godimento di beni di terzi" (OIC 18 par. 25).

TOTALE RATEI E RISCONTI (D)

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

PASSIVO

Se un elemento del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella Nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto (*art. 2424, comma 2, c.c.*).

A) PATRIMONIO NETTO

(Principio contabile di riferimento OIC 28)

Relativamente al Patrimonio Netto, nella Nota Integrativa è necessario indicare quanto segue.

1. La formazione e gli utilizzi delle voci *art. 2427, punto 4, c.c.*; le singole voci devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e di distribuzione, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (cfr. ns. circ. RNS F 96 dell'11/2/05) (*art. 2427, punto 7-bis, c.c.*; vedi OIC 28, Appendici B e C).

2. Numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni, nonché numero e valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio (N.B. questo punto è riservato alle società di capitali e non applicato per le cooperative) (*art. 2427, punto 17, c.c.*).

3. Per le società cooperative: numero dei soci cooperatori, finanziatori, sovventori e di partecipazione cooperativa.

4. Composizione della voce «Altre riserve» (*art. 2427, punto 7, c.c.*).

5. Numero delle azioni di godimento, delle eventuali obbligazioni convertibili in azioni e titoli e valori simili emessi dalla società specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono (*art. 2427, punto 18, c.c.*).

6. Informativa sul fair value dei contratti derivati (warrant) aventi ad oggetto azioni della società per i quali la determinazione del numero di azioni assegnate ai possessori avviene solo al momento dell'effettivo esercizio dell'opzione OIC 28 – par. 41A, introdotto con emendamento pubblicato in data 28 gennaio 2019).

7. Numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative (*art. 2427, punto 19, c.c.*).

NB: indicare il valore dei beni relativamente ai quali sono state effettuate rivalutazioni previste per legge, evidenziando l'importo delle rivalutazioni stesse. L'informativa relativa

a tale adempimento è stata peraltro sopra richiamata nel commento alla voce immobilizzazioni.

I. Capitale

Nella voce è iscritto il capitale sociale al suo valore nominale.

Per le società cooperative è opportuno distinguere il capitale sociale nelle diverse categorie di:

- 1) Capitale sociale soci cooperatori
- 2) Capitale sociale soci sovventori
- 3) Azioni di partecipazione cooperativa
- 4) Strumenti finanziari ex art. 2526 c.c.

A seguito dell'introduzione del bilancio (completo di Nota integrativa) in formato XBRL, non essendo possibile evidenziare la suddetta distinzione nello schema di Stato Patrimoniale, si ritiene opportuno mantenere l'informazione riportandola in Nota integrativa nell'area "commenti".

II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni

Questa voce comprende anche l'eventuale sovrapprezzo delle quote di capitale sociale, corrisposto all'atto della sottoscrizione in base alle previsioni statutarie.

III. Riserva di rivalutazione.....

Rivalutazioni monetarie leggi 576/75, 72/83, 408/90, 413/91, 342/2000 e successive proroghe, 185/2008, 147/2013 (art. 1, commi da 140 a 146); **145/2018 (art. 1, commi 940-946); 160/2019 (art. 1, commi 696-704)**

In Nota integrativa è necessario specificare l'ammontare di ciascuna riserva di rivalutazione.

IV. Riserva legale

Con riferimento alle società cooperative, si rammenta che, ai sensi dell'articolo 2545-quater c.c., qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali

V. Riserve statutarie

Questa voce si riferisce alle riserve espressamente previste dallo Statuto, come, ad esempio, per le cooperative a mutualità prevalente, le riserve straordinarie indivisibili di cui all'articolo 2545-ter c.c. e le riserve divisibili di cui all'articolo 2545-quinquies riservate ai soci finanziatori di cui all'articolo 2526 c.c.

VI. Altre riserve, distintamente indicate

Di seguito si elencano alcune tipologie di riserve che possono essere classificate in tale voce.

- Riserve facoltative non previste espressamente dagli Statuti;
- Altre Riserve in sospensione d'imposta;
- Riserva per contributi in c/capitale, diversi dai contributi in conto impianti. Si tratta normalmente di riserve costituite ex lege in passato. I principi contabili infatti escludono la possibilità di rilevare i contributi in conto capitale direttamente a patrimonio, prevedendone l'iscrizione a Conto Economico (**OIC 12**);
- Versamenti in c/futuro aumento del capitale sociale o in conto capitale;
- Versamenti in c/copertura perdite;
- Riserve da condoni fiscali;
- Avanzi di fusione;
- Riserva derivante da valutazione delle poste in valuta (art. 2426, punto 8bis c.c.);
- Riserva per azioni (quote) dell'impresa controllante in portafoglio (art. 2359-bis c.c., **OIC 21** par. 14, **OIC 28** par. 14);
- Riserva da rivalutazione delle partecipazioni, che deriva dall'adozione del metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni (art. 2426, n. 4 c.c.).

• **“Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili”**. Si ritiene, soprattutto con riferimento ai bilanci delle società cooperative, che in tale voce debba essere iscritta una specifica riserva in cui contabilizzare **le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti, nonché le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili.**

Si noti che l'**OIC 28** (par. 16) raccomanda la contabilizzazione delle suddette rettifiche nella voce AVIII – **“Utili (perdite) portati a nuovo”**, il cui utilizzo, tuttavia, non si ritiene appropriato con riferimento al bilancio delle cooperative.

Per le cooperative a mutualità prevalente, tale voce costituisce una **riserva indivisibile, ma disponibile per la copertura di perdite.**

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

La voce, che può avere saldo positivo o negativo, rappresenta la contropartita dell'incremento o del decremento di valore degli strumenti derivati, in caso di variazioni del loro *fair value*, nelle ipotesi in cui lo strumento derivato copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata.

Tale riserva deve essere aggiornata annualmente

in sede di chiusura del bilancio, in funzione delle variazioni del fair value del derivato. Qualora lo strumento conservi le caratteristiche di copertura pienamente efficace del sottostante, la riserva non avrà effetti sul Conto Economico ma unicamente sulle specifiche voci dell'attivo o del passivo.

In sintesi, gli effetti sul Conto Economico si potranno realizzare in relazione ad una mancanza di perfetto allineamento tra lo strumento di copertura ed il sottostante.

Non deve essere considerata nel computo del Patrimonio Netto per le finalità di cui agli articoli 2412 (limite all'emissione di obbligazioni), 2433 (distribuzione di utili ai soci), 2442 (passaggio di riserve a capitale), 2446 (riduzione del capitale per perdite) e 2447 (riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale) c.c.

In presenza di una riserva negativa, se la società non prevede di recuperare tutta la riserva o parte di essa in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce **B13)** del Conto Economico dell'esercizio la riserva o la parte di essa che non prevede di recuperare (OIC 32, par. 87 lett. c) e 114 lett. c) introdotte con emendamento del 28 gennaio 2019).

Qualora abbia saldo positivo, la riserva non è disponibile e non è utilizzabile a copertura delle perdite di bilancio.

La norma fa riferimento agli articoli relativi alla disciplina delle Spa; è da ritenersi tuttavia applicabile anche alle Srl.

(articolo 2426, comma 1, punto 11-bis; **OIC 32)**

Considerato quanto sopra detto, si ritiene che detta riserva, positiva o negativa, iscritta in contropartita di una attività o di una passività derivante da valutazione di strumenti finanziari derivati, non dovrebbe essere computata nel valore del patrimonio da prendere in considerazione per il plafond del limite di raccolta del prestito sociale.

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

La voce accoglie risultati positivi di esercizi precedenti che non sono stati distribuiti o accantonati a riserva, ovvero le perdite di esercizi precedenti non ripianate.

L'**OIC 28** (par. 16) prevede che tale voce accolga altresì **le rettifiche derivanti dalle correzioni di errori commessi in esercizi precedenti**, nonché **le rettifiche derivanti da cambiamenti di principi contabili** (qualora l'imputazione ad un'altra voce di patrimonio netto non sia più

appropriata). Si ritiene che, nel bilancio delle cooperative, sia più appropriato utilizzare una specifica riserva iscrivibile alla voce AVI – “Altre riserve” (cfr. commento a tale voce).

IX. Utile (perdita) dell'esercizio

Indica il risultato (positivo o negativo) dell'esercizio, che scaturisce dal Conto Economico. Se, nel corso dell'esercizio, è stata ripianata una perdita infrannuale si può aggiungere una specifica voce di Patrimonio Netto “Perdita ripianata nell'esercizio” (OIC 28, par. 17).

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Tale voce accoglie, in detrazione del Patrimonio Netto, il costo di acquisto delle azioni proprie in portafoglio, secondo quanto disciplinato dall'articolo 2357-ter c.c.

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI (OIC 31)

Relativamente a tale voce, nella Nota Integrativa è necessario indicare:

1. **Variazioni intervenute nella consistenza, accantonamenti, formazione ed utilizzi (2427, punto 4 c.c.).**
2. **Composizione della voce «Altri fondi», se di consistenza apprezzabile (2427, punto 7 c.c.).**

L'OIC 31, confermando quanto già previsto dal precedente documento interpretativo I1 del principio contabile n. 12., prevede che la contropartita reddituale dei fondi per rischi ed oneri debba essere ricercata prioritariamente tra le voci della classe “B”, diverse dalla 12 e 13, nonché nella voce “C17” della classe “C” del Conto Economico, dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.

1. Trattamento di quiescenza e obblighi simili

La voce accoglie, per esempio:

- Fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia;
- Fondi di indennità suppletiva di clientela;
- Fondi speciali per la previdenza e assistenza integrativa per il personale dipendente ed i soci delle cooperative di lavoro di cui all'art. 2117 c.c.

2. Per imposte, anche differite

La voce accoglie:

- Fondo imposte per accertamenti non definitivi

o contenziosi in corso;

- Fondo imposte differite (si veda l'OIC 25 "imposte sul reddito").

Le imposte dell'esercizio contabilizzate nella voce 20 di Conto Economico hanno come contropartita la voce debiti tributari della voce D.12 del passivo dello Stato Patrimoniale.

Le passività per imposte differite non devono essere attualizzate (OIC 25, par. 90).

In Nota integrativa deve essere riportato un apposito prospetto contenente la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni. (art. 2427, c. 1 n. 14 c.c. e OIC 25 par. 95).

Inoltre, la Nota integrativa descrive le motivazioni in virtù delle quali non è stato iscritto un fondo imposte, pur in presenza di accertamenti o contenziosi con le autorità fiscali. (OIC 25 par. 96).

3. Strumenti finanziari derivati passivi

Gli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, sono iscritti al *fair value* (articolo 2426, comma 1, punto 11-bis; OIC 32).

Per quanto concerne la rilevazione in bilancio delle variazioni del *fair value* si veda il commento alla voce BIII4).

4. Altri

La voce, avente carattere residuale, comprende ad esempio:

- Fondo rischi per cause in corso;
- Fondo rischi per garanzie prodotti;
- Fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- Fondo rischi per contratti ad esecuzione differita;
- Fondo per manutenzione ciclica (di immobili di cooperative edificatrici a proprietà indivisa, di impianti, navi, aeromobili, ecc.);
- Fondo per operazioni e concorsi a premio;
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
- Fondo ammortamento finanziario per beni gratuitamente devolvibili (nel caso in cui si sia

optato sia per l'ammortamento tecnico sia per quello finanziario)

- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto (accoglie l'ammortamento dei beni relativi all'azienda condotta in affitto quando contrattualmente non è stata prevista la deroga alle norme dell'art. 2561 del c.c., per cui l'ammortamento è a carico del proprietario);
- Fondo per costi futuri per lavori su commessa o convenzione (da sostenersi dopo la chiusura della commessa o convenzione);
- Fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, da rilevare nel passivo solo nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso (vedi **OIC 12** par. 81 e **OIC 23** par. 107);
- Fondo recupero ambientale;
- Fondo per il "ritombamento" finale di cave e discariche;
- Fondo rischi su partecipazioni (quando si è già svalutata tutta la partecipazione);
- Fondo per pre-pensionamento e ristrutturazioni aziendali.

Va ricordato che gli stanziamenti per rischi generici o per spese future di competenza dei successivi esercizi, sono in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio in quanto non si riferiscono a situazioni e condizioni che alla data del bilancio hanno originato una passività effettiva o che hanno determinato a quella data il deterioramento o la perdita di un'attività.

Non vanno rilevate altresì le rettifiche dei valori dell'attivo, che devono essere collocate a riduzione delle specifiche voci.

In presenza di un fondo oneri, alle condizioni fissate nel par. 35 dell'OIC 31, si può tener conto dell'orizzonte temporale di sostenimento del costo (attualizzazione).

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO
(Principio contabile di riferimento OIC 31)**

La voce comprende l'ammontare **rimasto in azienda** dell'accantonamento per TFR di cui all'art. 2120 del Codice civile ed il suo valore viene espresso al netto degli acconti erogati.

Relativamente a questa voce, nella Nota Integrativa deve essere indicato l'ammontare degli accantonamenti, la formazione e l'utilizzazione (art. 2427, c. 1 n. 4, c.c.).

D) **DEBITI** (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)
(classificazione secondo l'art. 2424 c.c.)
(Principio contabile di riferimento OIC 19)

Relativamente a questa voce, nella Nota Integrativa deve essere indicato quanto segue.

1. Ammontare, distinto per ciascuna voce, dei debiti di durata residua superiore a cinque anni (art. 2427, c. 1 n. 6, c.c.).
2. Ammontare, per ciascuna voce, dei debiti assistiti da garanzie reali su beni dell'impresa, specificando la natura delle garanzie e con specifica ripartizione per aree geografiche (cfr. ns. circ. prot. n.RNS F96 dell'11/2/05) (art. 2427, n. 6, c.c.).
3. Numero e diritti attribuiti alle obbligazioni convertibili (art. 2427, n. 18, c.c.).
4. Variazione intervenuta nella consistenza (art. 2427, punto 4, c.c.).
5. Le motivazioni che hanno, eventualmente, indotto gli amministratori a derogare ad una o più norme contenute nel Codice civile e/o a mutare i criteri di valutazione, specificando l'influenza che tali deroghe o mutazioni hanno creato sulla situazione patrimoniale, finanziaria e sul risultato economico dell'esercizio (art. 2423-bis, ultimo comma, c.c. e OIC 29).

I debiti soggetti a condizione sospensiva sono iscritti tra i fondi rischi (se ne ricorrono i presupposti), **fornendone adeguata informativa in Nota integrativa**; solo al momento in cui si verifica la condizione sospensiva essi sono rilevati tra i debiti, alle specifiche voci, poiché è in tale momento che essi diventano certi (**OIC 19**, par. 92).

La classificazione dei debiti tra esigibili entro e oltre l'esercizio successivo è effettuata con riferimento alla loro scadenza contrattuale o legale, tenendo conto anche di fatti ed eventi previsti nel contratto che possono determinare una modifica della scadenza originaria, avvenuti entro la data di riferimento del bilancio (**OIC 19**, par 10).

Relativamente ai debiti a medio/lungo termine, nelle ipotesi in cui la società violi una clausola contrattuale prevista per un debito a lungo termine, il debito deve essere classificato come esigibile entro l'esercizio, a meno che tra la data di chiusura del bilancio e prima della data di formazione del bilancio non intervengano nuovi accordi contrattuali che legittimano la classificazione come debiti a medio/lungo termine. **Se rilevante, tale evento è illustrato nella Nota Integrativa (OIC 19, par. 11).**

I debiti sono rilevati in bilancio secondo il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (articolo 2426, comma 1, punto 8).
In relazione al costo ammortizzato, valgono le

stesse considerazioni già svolte per i crediti.

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti rispetto al loro valore nominale.

Quando un debito è rilevato per la prima volta, e non è valutato al costo ammortizzato, il valore di iscrizione iniziale è rappresentato dal valore nominale del debito al netto dei costi di transazione e di tutti i premi, sconti e abbuoni, direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito.

Il debito è eliminato dal bilancio, in tutto o in parte, quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'OIC 19, par. 73, precisa che l'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del nuovo debito. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (es: in caso di ristrutturazione del debito), contabilmente si deve procedere all'eliminazione del debito originario e alla contestuale rilevazione di un nuovo debito. Tali precisazioni sono state confermate dall'OIC con la **newsletter di dicembre 2019**, nella quale viene precisato, ad esempio, che nel caso di cambio di valuta è necessario valutare gli effetti sostanziali sui flussi futuri di cassa connessi al debito, in base alle circostanze specifiche della negoziazione.

Nel caso di debiti in "procedura", al fine di individuare il corretto esercizio di competenza della variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito, occorre fare riferimento a momenti specifici:

- ✓ in caso di "concordato preventivo", alla data di omologa da parte del Tribunale;
- ✓ in caso di "accordi di ristrutturazione del debito", alla data in cui l'accordo è pubblicato c/o il Registro Imprese (ovvero alla data di omologa da parte del Tribunale, qualora l'efficacia dell'accordo sia subordinata all'omologa stessa);
- ✓ in caso di "piani attestati di risanamento", qualora sia stato formalizzato un accordo con i creditori, alla data di adesione da parte dei creditori;
- ✓ in caso di "concordato minore" di cui agli artt. 74-83 del Codice della crisi d'impresa, alla data della sentenza di omologa da parte del

giudice;

- ✓ in caso di procedure di ristrutturazione dei debiti che riguardino un gruppo di imprese (artt. 284-292 del Codice della crisi d'impresa, alla data di omologa da parte del Tribunale.

L'eliminazione contabile del debito genera una differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario e costituisce un componente di reddito dell'esercizio in cui si verificano gli effetti della ristrutturazione del debito stesso, da rilevare fra i proventi o, con meno probabilità, fra gli oneri finanziari.

Costi di transazione

La disciplina dettata con riferimento alle società che non adottano il criterio del costo ammortizzato prevede esplicitamente la rilevazione dei costi di transazione nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio, mentre per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato i costi di transazione sono rilevati a Conto Economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione.

Il citato documento del CNDCEC chiarisce che nell'accezione "*costi di transazione*" vadano inclusi anche gli oneri specificamente legati alle operazioni di ristrutturazione, in quanto "*direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria*"; si tratta ad esempio di:

- spese legali e notarili;
- compensi professionali riconosciuti a soggetti incaricati della predisposizione del piano di ristrutturazione;
- compensi dovuti ai professionisti incaricati dell'attestazione della validità del piano;
- compensi per attività di due diligence effettuata sull'impresa.

Nelle ipotesi in cui la data di efficacia dell'accordo, come sopra individuata, sia compresa tra la chiusura dell'esercizio e la data di approvazione del bilancio, occorre fornire adeguata informativa in Nota integrativa.

Nel caso in cui **non intervenga l'eliminazione contabile** del debito, ma intervengano modifiche contrattuali (es. riduzione interessi o allungamento dei tempi di pagamento), bisogna distinguere tra società che adottano il criterio del costo ammortizzato e società che non adottano tale

criterio.

Per le società che adottano il criterio del costo ammortizzato, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

Per le società che non adottano il criterio del costo ammortizzato *“il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito”*. In tale ipotesi, il valore contabile del debito rimane inalterato, mentre il beneficio derivante dall’operazione di ristrutturazione verrà distribuito fra gli esercizi lungo la durata del debito stesso attraverso l’imputazione a Conto Economico di minori oneri finanziari.

Si segnala che l’**OIC 14** “Disponibilità liquide”, con riferimento alle operazioni di **“cash pooling”** (gestione accentrata della tesoreria, in cui un unico soggetto giuridico gestisce la liquidità del gruppo tramite un conto corrente comune), prevede la seguente classificazione in bilancio:

- le singole società partecipanti al cash pooling evidenziano la quota di propria pertinenza del saldo del conto corrente comune tra i debiti (o crediti) verso la società gestrice;
- la società gestrice del conto corrente evidenzia, simmetricamente, i debiti (o crediti) nei confronti delle società del gruppo.

I suddetti debiti (o crediti), pertanto, a seconda del rapporto intercorrente tra la società partecipante e la società gestrice, sono classificati secondo le modalità previste dall’ **OIC 19** “Debiti” (o **OIC 15** “Crediti”) (si vedano i criteri generali indicati a commento di tali voci dell’attivo e del passivo).

1. Obbligazioni

2. Obbligazioni convertibili

3. Debiti verso soci per finanziamenti

Le voci 1 e 2, generalmente, non dovrebbero evidenziare alcun importo nei bilanci delle società cooperative.

Nella Nota integrativa è necessario indicare i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartendoli in base alle scadenze ed evidenziando separatamente i finanziamenti aventi una clausola di postergazione rispetto agli altri (art. 2427, n. 19-bis, c.c.).

Sono postergati i prestiti effettuati dai soci delle srl ai sensi del 2467 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 2497-quinquies, quelli effettuati a favore delle società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (cfr. ns. circ. prot. n. RNS F96 dell’11/2/05).

In tale voce vanno rilevati tutti i finanziamenti concessi dai soci alla società, sotto qualsiasi forma, per i quali la società ha un obbligo di restituzione (**OIC 19** par. 13).

In questa voce va indicato anche il “**prestito sociale cooperativo**”. Nonostante il prestito permanga in cooperativa per un periodo medio lungo, poiché contrattualmente esso è, generalmente, esigibile a breve termine (fatti salvi eventuali vincoli temporali previsti contrattualmente), lo stesso dovrebbe essere considerato tra gli importi esigibili entro l’esercizio successivo, in quanto l’**OIC 19** par 10 privilegia la scadenza contrattualmente prevista.

In relazione al “prestito sociale cooperativo”, in Nota integrativa andrà indicato:

- l’ammontare dello stesso alla data di riferimento del bilancio, evidenziato distintamente da eventuali altri valori allocati nella voce D3 in commento;
- il rapporto tra l’ammontare del prestito alla data di riferimento del bilancio ed il Patrimonio Netto della cooperativa risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- per le cooperative con più di 50 soci, le indicazioni previste dalla Banca d’Italia - regolamento dell’8 novembre 2016 (cfr. circolare n. RNS F163 del 2.12.16), in particolare:
 - ✓ un indice di struttura finanziaria, dato dal seguente rapporto:
$$\frac{\text{PATRIMONIO} + \text{DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE}}{\text{ATTIVO IMMOBILIZZATO}}$$
accompagnato dalla seguente dicitura: «Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario, dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società» ed eventualmente da altri indici;
 - ✓ se la società cooperativa ha l’obbligo di redigere il bilancio consolidato ai sensi della normativa applicabile, il valore del patrimonio ai predetti fini è quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere

il bilancio consolidato, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società partecipate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato (in tale ipotesi, deve essere predisposto uno specifico prospetto in Nota Integrativa, nel quale sia evidenziato il Patrimonio Netto “consolidato” così determinato).

- eventuali ulteriori informazioni richieste dalla legislazione vigente e/o da delibere del CICR e/o previste nel Regolamento approvato anche in ottemperanza a quanto previsto dall'autoregolamentazione di Legacoop.

Sarà poi opportuno riportare in Nota integrativa ulteriori informazioni, quali, ad esempio, il tasso di remunerazione applicato.

4. Debiti verso banche

In tale voce vanno rilevati i debiti contratti nei confronti delle banche indipendentemente dalla loro veste tecnica, ad esempio: gli scoperti di conto corrente, le anticipazioni a scadenza fissa, anticipi su fatture o ricevute bancarie, i finanziamenti a diverso titolo.

5. Debiti verso altri finanziatori

In tale voce sono iscritti i debiti finanziari contratti con finanziatori diversi dagli obbligazionisti, soci, enti creditizi, imprese controllate, collegate, controllanti e imprese soggette a comune controllo. Pertanto, a titolo esemplificativo, nella voce possono essere ricompresi:

- i prestiti da terzi (non banche) fruttiferi ed infruttiferi;
- i prestiti da società finanziarie (ad esempio società di *factoring*);
- le polizze di credito commerciale (*commercial papers*);
- le posizioni a debito verso soggetti finanziari cooperativi (diversi dalle banche), compreso Coopfond spa.

Andrà indicato in tale voce anche il debito dell'associante nei confronti dell'associato per l'apporto di denaro in associazione in partecipazione.

| | |
|---|--|
| 6. Acconti | Accoglie gli importi incassati da clienti in c/anticipi; inoltre accoglie gli acconti, con o senza funzione di caparra, su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. |
| 7. Debiti verso fornitori | I debiti verso fornitori sono quelli originati dagli acquisti di beni o servizi e rilevati nell'esercizio in base al principio di competenza (OIC 19 , par. 30). I debiti verso i fornitori nei confronti di imprese controllate, collegate o controllanti o sottoposte al controllo della stessa controllante sono iscritti rispettivamente nelle voci D9, D10, D11 e D11-bis. |
| 8. Debiti rappresentati da titoli di credito ... | Nella voce sono iscritti tutti i debiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari; si tratta principalmente di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento. Non comprende i titoli rilasciati esclusivamente a titolo di garanzia di debiti già rilevati in altra voce del passivo, quali, ad esempio, le cambiali passive rilasciate per la legge Sabatini e le cambiali agrarie. |
| 9. Debiti verso imprese controllate | Rientrano in queste voci, i debiti di qualsiasi natura, finanziaria, commerciale ecc., verso imprese controllate, collegate e controllanti. |
| 10. Debiti verso imprese collegate | |
| 11. Debiti verso controllanti | |
| 11-bis. Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. Imprese sorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti (OIC 19 par. 32). |
| 12. Debiti tributari | A titolo esemplificativo: Ires - Irap - Ritenute Irpef – Imposte comunali - IVA, ecc. I debiti tributari sono iscritti al netto di acconti, di ritenute subite e crediti d'imposta. |
| 13. Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale | In tale voce vanno evidenziati i debiti per contributi da versare a Inps, Inail, Fondi di previdenza integrativa (OIC 31), nonché i debiti per devoluzione delle quote TFR al Fondo di tesoreria tenuto presso l'Inps e/o ai Fondi di previdenza integrativa. |

14. Altri debiti

A titolo esemplificativo, vanno indicati in tale voce i debiti verso sindaci, amministratori e dipendenti. Con riferimento a questi ultimi, si segnala che la voce comprende, ad esempio, anche il costo totale (retribuzione lorda e contributi a carico dell'azienda) delle ferie maturate dai dipendenti, alla data di chiusura dell'esercizio e non ancora liquidate o fruite.

TOTALE DEBITI (D)

E) RATEI E RISCONTI

N.B. in base all' **OIC 18** non è più necessario distinguere i ratei e i risconti passivi in Stato patrimoniale (anche se il loro ammontare è significativo), in quanto **tale distinzione deve essere comunque fornita in Nota Integrativa** (come indicato a lato - p.to 2).

Relativamente ai ratei e risconti passivi, in Nota Integrativa, è necessario indicare:

- 1. I criteri di valutazione adottati (art. 2427, n. 1, c.c.).**
- 2. La loro composizione, quando il valore è significativo (art. 2427, n.7, c.c.).**
- 3. La variazione intervenuta nella consistenza (art. 2427, n. 4, c.c.).**

Sarà poi opportuno, ove rilevante, indicare la distinzione dei ratei e risconti aventi durata entro e oltre l'esercizio successivo, nonché durata inferiore e superiore a cinque anni (OIC 18 par. 26).

Ratei passivi

Risconti passivi



Devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.

Rientra nella voce Ratei passivi la quota di costo maturata nell'esercizio relativamente alla quattordicesima mensilità. Nei risconti passivi rientra la quota di contributo in conto impianti da imputare a Conto Economico per competenza secondo il periodo di ammortamento del cespite oggetto di contributo (quando lo stesso non è imputato – meno correttamente – a diretta riduzione del valore del cespite).

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)

**TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO
(A+B+C+D+E)**

CONTI D'ORDINE

Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale (art. 2427, comma 1, numero 9, del Codice civile) e accordi fuori bilancio (art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice civile (OIC 12 par.122-129)

NB: a decorrere dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, non si deve più procedere alla rappresentazione nei conti d'ordine in calce allo Stato Patrimoniale.

Nella Nota Integrativa è necessario indicare [art. 2427, comma 1, p.to 9) c.c.]:

- 1. l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo Stato Patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;**
- 2. distintamente, gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di quest'ultime,**
nonché:
- 3. gli accordi fuori bilancio [art. 2427, comma 1, numero 22-ter c.c.].**

A titolo esemplificativo, si può trattare delle seguenti casistiche:

Garanzie prestate

- 1) Fidejussioni – avalli a favore di imprese controllate, collegate, consociate o a favore di terzi;
- 2) Altre garanzie reali o personali (lettere di patronage, ipoteche, pegni, ecc.).

Per le garanzie occorre indicare il valore pari al valore della garanzia prestata o, se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce della situazione esistente in quel momento.

Se sui beni immobili aziendali sono iscritte ipoteche di grado diverso, si indica il loro valore complessivo.

Nel caso di fidejussione prestata dalla società insieme con altri garanti (co-fidejussione), in Nota Integrativa è riportato l'intero ammontare della garanzia prestata e, se inferiore, l'importo complessivo del debito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficio della divisione (ciascuno garantisce la propria parte di debito), è indicata l'entità pro-quota della garanzia prestata, nonché sia l'ammontare complessivo del debito esistente alla data di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Costituiscono esempi di notizie sulla composizione e natura dei conti d'ordine la cui conoscenza è utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società le informazioni riguardanti:

- l'importo globale del debito garantito in essere alla data di riferimento del bilancio delle co-fidejussioni solidali, con opportune precisazioni sugli altri fidejussori, sul debitore e sul creditore;
- l'importo del residuo debito garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore al valore della garanzia prestata.

Beni di terzi presso la società

Tale categoria comprende beni di proprietà altrui che temporaneamente si trovano presso la società a titolo di deposito, pegno, cauzione, lavorazione, comodato, ecc.

Impegni e Rischi

Nella categoria rientrano impegni di cui è certa l'esecuzione ed il relativo ammontare (es: per acquisto e vendita a termine), nonché impegni di cui è certa l'esecuzione ma non il relativo ammontare (es: contratto con clausola di revisione prezzo).

CONTO ECONOMICO
Art. 2425 c.c.

Il Conto Economico evidenzia il risultato dell'esercizio, fornendo una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato economico stesso. L' **OIC 12** "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio" precisa che lo schema di Conto Economico di cui all'articolo **2425 c.c.**, da redigere con una forma espositiva di tipo scalare, evidenzia **quattro risultati intermedi**:

- ✓ "Differenza tra valore e costi della produzione" (classe "A" – classe "B");
- ✓ "Totale proventi e oneri finanziari" (saldo algebrico della classe "C");
- ✓ "Totale delle rettifiche" (saldo algebrico della classe "D");
- ✓ "Risultato prima delle imposte" (classe "A" – classe "B" +/- classe "C" +/- classe "D"),

per arrivare a determinare il risultato d'esercizio, al netto delle "imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate".

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, la composizione delle voci di Conto Economico non è più basata sulla distinzione tra attività ordinaria ed attività straordinaria. Conseguentemente, i componenti positivi e negativi di carattere "straordinario", che erano evidenziati nelle specifiche voci della **classe "E"** (ora eliminata), sono classificati nelle classi "A", "B", "C", "D", ovvero nella voce "imposte...", privilegiando, in particolare, la classificazione dei costi per natura.

Si rammenta che nelle voci "E20 – Proventi straordinari" ed "E21 – Oneri straordinari", ora abrogate, erano iscritti anche i componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti, inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, nonché le imposte relative ad esercizi precedenti. A tal proposito, l'**OIC 29** (pubblicato in dicembre 2016) precisa che una **correzione di errore** deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento. La correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel Conto Economico dell'esercizio in cui si individua l'errore. In tale ipotesi, come sopra sottolineato, le sopravvenienze attive e passive che ne derivano devono essere classificate nelle classi "A", "B", "C", "D", ovvero nella voce "imposte...", privilegiando, in particolare, la classificazione dei costi per natura. Viceversa, la correzione di errori **rilevanti** commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del Patrimonio Netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Come evidenziato a commento della voce "AVI – Altre riserve", si ritiene che, in tali ipotesi, soprattutto con riferimento ai bilanci delle società cooperative, sia opportuno utilizzare una specifica riserva "**Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili**", anziché la voce AVIII – "Utili (perdite) portati a nuovo", raccomandata dall'OIC 28, il cui utilizzo, tuttavia, non si ritiene appropriato con riferimento al bilancio delle cooperative. Inoltre, ai soli fini comparativi, la società, deve correggere gli errori rilevanti effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione (per approfondimenti, anche con riferimento ai casi in cui la correzione retroattiva non sia fattibile, si rinvia ai paragrafi da 47 a 53 dell'OIC 29).

La **classe "A"** evidenzia i componenti positivi di reddito costituenti il "**Valore della produzione**", distinguendo quelli relativi alla **gestione caratteristica** da quelli relativi alla **gestione accessoria**. La distinzione tra attività caratteristica ed attività accessoria dipende dal settore di attività nel quale la società svolge la sua attività principale. In particolare:

- **l'attività caratteristica** identifica i componenti positivi di reddito generati da operazioni che si manifestano in via continuativa e che qualificano la parte peculiare e distintiva dell'attività economica svolta dalla società;
- **l'attività accessoria** è costituita da operazioni che generano componenti positivi di reddito che non rientrano nell'attività caratteristica né nell'attività finanziaria (es: canoni di

locazione di immobili di civile abitazione di proprietà di società che svolgono attività industriale, plusvalenze da alienazione di beni strumentali, ecc.).

La classe “B” evidenzia i componenti negativi di reddito costituenti i “Costi della produzione”, classificati per natura.

Le classi “C” e “D” sono relative a componenti positivi e negativi e alle rettifiche di valore riferiti alla gestione finanziaria.

L’attività finanziaria è costituita da operazioni che generano proventi ed oneri, plusvalenze/minusvalenze da cessione, svalutazioni e ripristini di valore, relativi ad attività o passività finanziarie (titoli, partecipazioni, finanziamenti attivi e passivi, ecc.), nonché variazioni positive e negative del *fair value* degli strumenti finanziari derivati attivi e passivi.

L’art. 2428, c. 1, prescrive che nella relazione sulla gestione gli amministratori devono fornire una analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, dell’andamento e del risultato della gestione. Da tale assunto si deduce che gli stessi devono illustrare in modo approfondito l’attività di gestione svolta nel corso dell’esercizio, commentando le variazioni subite dalle principali poste di bilancio, con un’analisi rivolta sia al passato che alle prospettive future.

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

La voce comprende i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi che costituiscono l’attività caratteristica dell’impresa al netto dei resi, degli sconti commerciali, abbuoni, premi e simili – **anche se riferiti a ricavi di precedenti esercizi** – nonché delle imposte connesse con la vendita.

Gli sconti da portare a riduzione dei ricavi, sono solo gli sconti di natura commerciale, cioè gli sconti incondizionati indicati in fattura, o gli sconti legati alla quantità o qualità dei prodotti acquistati.

Sono invece qualificabili come sconti di natura finanziaria, gli sconti che intervengono in una fase successiva a quella di vendita dei beni e servizi e che sono unicamente legati alle condizioni di pagamento: cosiddetti «sconti cassa o pronta cassa». Tali sconti, che non sono indicati in fattura, non possono determinare riduzione dei ricavi di vendita, ma sono assimilabili ad oneri finanziari e devono essere rilevati nella voce «C17».

Inoltre, vanno contabilizzati – a riduzione dei ricavi caratteristici – anche i ristorni attribuiti ai soci da parte delle cooperative di utenza (es: cooperative di consumo).

Vanno compresi nella voce A1 anche i ricavi derivanti dall’eventuale vendita (occasionale) di materie, materiali e semilavorati acquistati per essere impiegati nella produzione.

In relazione ai crediti commerciali con scadenza oltre i 12 mesi, in assenza di interessi ovvero in presenza di interessi irragionevolmente bassi rispetto ai tassi di mercato, occorre procedere all’attualizzazione del credito al tasso di mercato,

nonché, conseguentemente, alla rettifica dei relativi ricavi (si veda il commento alla voce “CII – crediti” iscritti nell’attivo circolante, anche con riferimento all’applicazione del “criterio del costo ammortizzato”, analizzato nell’**OIC 15**). La differenza tra il valore iniziale del credito (coincidente con l’importo iscritto tra i ricavi contabilizzati nella presente voce A1 – se si prescinde dall’importo dell’Iva) ed il valore del credito a scadenza (valore nominale) deve poi essere contabilizzata tra i proventi finanziari alla voce C16 d), lungo la durata del credito.

In tale voce occorre rilevare anche gli utili spettanti in qualità di associato ad associazione in partecipazione con apporto di beni e servizi relativi all’attività caratteristica (se relativi ad attività non caratteristica si veda voce A5; se con apporto di capitale si veda voce C16 d).

Viceversa, in caso di perdita, l’associato (che ha apportato beni e servizi) dovrà ridurre i ricavi già rilevati in questa voce in corso d’anno. Se l’apporto di beni o servizi è relativo ad attività non caratteristica si veda voce A5; se l’apporto è di capitale si veda voce C17.

N.B.: In tale voce vanno indicate anche **le rettifiche – positive (sopravvenienze attive) e negative (sopravvenienze passive) – riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori non rilevanti**. Si tratta di emendamento apportato all’**OIC 12**, par. 50, applicabile a decorrere dai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017.

Viceversa, **le rettifiche (positive e negative) riferite a ricavi di precedenti esercizi, derivanti da correzione di errori rilevanti** (OIC 29, par. 47-53) ovvero da **cambiamenti di principi contabili** (OIC 29, par. 15-20) **devono essere contabilizzate a riduzione del Patrimonio Netto di apertura**. In particolare, si ritiene che tali rettifiche debbano essere rilevate in una specifica riserva, denominata, come sopra suggerito, **“Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili”**, da includere nella voce “AVI – Altre riserve”.

Relativamente a questa voce, nella Nota Integrativa è necessario indicare (art. 2427, n. 10, c.c.):

1. se significativa, la ripartizione per categorie di attività.
2. se significativa, la ripartizione per aree geografiche.

| | |
|---|--|
| <p>2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, di semilavorati e finiti.....</p> | <p>Comprende la variazione, avvenuta nell'esercizio, delle rimanenze di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (voce CI2 dello S.P.); • prodotti finiti (parte della voce CI4 dello S.P.). <p>Tale voce, che rappresenta la differenza fra le rimanenze finali e le rimanenze iniziali, va espressa al netto delle svalutazioni eventualmente apportate rispetto al costo. Tuttavia, se le stesse hanno natura di "svalutazioni" straordinarie, ad esempio per mutamento di principio contabile, occorre contabilizzare gli effetti del cambiamento di principio contabile retroattivamente, ai sensi dell'OIC 29. Se dal cambiamento di principio contabile risultasse un minor valore delle rimanenze, sarebbe necessario effettuare le scritture di apertura di bilancio "chiudendo" in avere le rimanenze iniziali di Stato Patrimoniale e, in contropartita, imputando in dare di Conto Economico le rimanenze iniziali per l'importo corretto, nonché, con riferimento all'importo della svalutazione, movimentando in dare la riserva denominata "Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili". Inoltre, in base alle previsioni di cui all'OIC 25 (cfr. par. 56), la Riserva deve essere movimentata in avere per l'effetto imposte al fine di tener conto delle imposte "anticipate" l'anno precedente.</p> <p>Inoltre, tale voce deve essere espressa al netto di eventuali contributi ricevuti per l'acquisto di materiale (OIC 13, par. 14).</p> <p>La variazione può essere sia positiva che negativa.</p> <p>Per le cooperative agricole di conduzione terreni, concorreranno alla formazione di tale voce le «anticipazioni colturali», trattandosi di costi rilevati nel Conto Economico e da rinviare all'esercizio successivo attraverso la loro rilevazione nelle rimanenze finali.</p> |
| <p>3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione</p> | <p>Comprende la variazione, avvenuta nell'esercizio, delle rimanenze di lavori in corso su ordinazione (differenza fra rimanenze finali ed iniziali di lavori in corso su ordinazione).</p> <p>La voce deve essere espressa al netto di eventuali svalutazioni per rischi contrattuali (sempre che, le stesse, non abbiano la natura di svalutazioni straordinarie). Qualora le perdite previste siano superiori al valore dei lavori in corso, l'eccedenza deve essere rilevata alla voce B12 del Conto Economico, con contropartita uno specifico fondo</p> |

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

del passivo (**OIC 23** par. **85**).

La variazione può essere sia positiva che negativa.

Comprende i costi sostenuti per la produzione **interna** di immobilizzazioni sia materiali che immateriali. Si tratta di costi sia interni (es: personale e ammortamenti), che esterni (es: acquisti di materie e materiali vari) sostenuti per la realizzazione, **con lavori interni**, delle immobilizzazioni materiali e/o immateriali (es.: un impianto costruito all'interno dell'impresa, con personale della medesima). Pertanto, gli importi imputati alla voce A4 devono essere stati già rilevati in una o più voci dell'aggregato B-Costi della produzione.

Gli eventuali oneri finanziari capitalizzati devono essere compresi nell'importo di questa voce e non portati a rettifica dell'importo della voce C17. **Essi vanno illustrati nella Nota integrativa, così da conoscere distintamente il loro ammontare (art. 2427, n. 8 c.c.).**

Sempre nella stessa voce trovano allocazione gli interessi passivi capitalizzati su immobilizzazioni materiali prodotte da terzi, qualora ricorrano i presupposti di capitalizzazione.

Le **cooperative agricole** dovranno rilevare in questa voce, gli incrementi di valore degli animali in allevamento e dei frutteti in accrescimento.

Si segnala che i costi accessori collegati all'acquisto delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, non dovranno subire l'indicato processo di capitalizzazione con passaggio dal Conto Economico, ma andranno direttamente iscritti nello Stato Patrimoniale ad aumento del costo dei beni.

Relativamente a tale voce, nella Nota Integrativa è opportuno fornire informativa in merito ai lavori interni, alla natura ed entità dei costi capitalizzati nell'esercizio ed al criterio adottato.

5) Altri ricavi e proventi (con separata indicazione dei contributi in conto esercizio)

Questa voce, di natura residuale, comprende tutti i componenti positivi di reddito **non finanziari**, di **natura ordinaria**, riguardanti le gestioni accessorie (si precisa che la distinzione fra attività caratteristica ed attività accessoria è ricavabile dall'oggetto sociale come definito dallo statuto).

Il suo contenuto può essere schematizzato in base alla classificazione operata nell'**OIC 12**.

a) Proventi derivanti dalle gestioni accessorie

rispetto all'attività caratteristica dell'impresa:

- fitti attivi di terreni, fabbricati, impianti, macchinari, ecc.;
- canoni attivi e royalties da brevetti, marchi, diritti d'autore, ecc.;
- ricavi derivanti dalla gestione di aziende agricole;
- utili spettanti in qualità di associato in associazione in partecipazione con apporto di beni e servizi non relativi all'attività caratteristica (se relativi ad attività caratteristica si veda voce A1; se con apporto di capitale si veda voce C16 d).
Viceversa, in caso di perdita, l'associato (che ha apportato beni e servizi) dovrà ridurre i ricavi già rilevati in questa voce in corso d'anno. Se l'apporto di beni o servizi è relativo ad attività caratteristica si veda voce A1; se l'apporto è di capitale si veda voce C17).

b) Plusvalenze:

- **derivanti dall'alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.** Si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione derivante dalla fisiologica sostituzione dei cespiti (ricambio fisiologico) per il deperimento economico-tecnico da essi subito nell'esercizio della normale attività produttiva dell'impresa;
- **derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali (ai fini civilistici) all'attività produttiva e non afferenti alla gestione finanziaria.** Si tratta di plusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ("beni patrimonio"). Tra gli altri beni non strumentali rientrano i terreni affittati o incolti.

Rientrano in questa voce anche le tipologie di plusvalenze che erano contabilizzate tra i componenti straordinari, alla voce E20, nei bilanci aventi decorrenza antecedente al 1° gennaio 2016. In particolare, rientrano in questa voce:

- il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito;
- le plusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali,
- le plusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o

ridimensionamento produttivo;

- le plusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.

Non rientrano, invece, in questa voce le plusvalenze derivanti da alienazioni di titoli, partecipazioni o altre attività finanziarie (le quali si rilevano alle voci C15 o C16).

c) Ripristini di valore (nei limiti del costo) a seguito di precedenti svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali, nonché dei crediti iscritti nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide.

Non rientrano in questa voce i ripristini di valore di attività e passività finanziarie, da iscrivere nelle specifiche voci di D18.

d) Sopravvenienze e insussistenze attive.

Rientrano in tale voce le sopravvenienze e le insussistenze relative a valori stimati, derivanti dal normale **aggiornamento di stime** compiute in precedenti esercizi, che non trovano collocazione per natura in altra voce del Conto Economico (come ad esempio sopravvenienze per interessi attivi che vanno collocate nell'area finanziaria).

Vi rientrano, ad esempio, gli importi dei fondi per rischi ed oneri rivelatisi esuberanti rispetto agli accantonamenti operati (es.: esubero di fondi per oneri stimati per garanzie a clienti; **eccedenza del fondo imposte precedentemente stimato rispetto all'ammontare effettivamente dovuto**, derivante dalla definizione di un contenzioso relativo ad **imposte indirette**).

Le rettifiche di costi (sopravvenienze attive) per abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti effettuati nell'esercizio **ovvero in esercizi precedenti**, devono essere portate a riduzione dei costi stessi.

Rientrano in questa voce anche le sopravvenienze per **errori non rilevanti** commessi in esercizi precedenti.

Viceversa, le rettifiche di costi e ricavi contabilizzati in esercizi precedenti, derivanti da **correzioni di errori rilevanti, cambiamenti di principi contabili, eventi o operazioni straordinarie**, devono essere rilevate in una specifica riserva, denominata **"Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili"**, da includere nella voce "AVI – Altre riserve".

e) Ricavi e proventi diversi, di natura non finanziaria, vale a dire: ricavi e proventi non

rilevabili in altre voci, come ad esempio: rimborsi spese, penalità addebitate a clienti, proventi derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione qualora queste si configurino come prestiti di beni, componenti reddituali positive derivanti da certificati ambientali (cfr. **OIC 8** che tratta “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”), ecc.

Vanno inclusi in questa voce i ricavi per acquisizione a titolo definitivo di caparre (ad esempio, per le concessionarie di vendita di autoveicoli o per le imprese di costruzione e vendita di immobili, si usa il versamento di caparre alla stipula di ogni contratto, definitivo o preliminare). Le perdite di caparre si rilevano alla voce B14.

Fra i ricavi e proventi diversi vanno inclusi anche i rimborsi assicurativi, anche nelle ipotesi in cui siano riconosciuti a fronte di furti e ammanchi non fisiologici, nonché a seguito di perdite o danneggiamenti di beni dovuti ad eventi naturali (es: alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.).

Va altresì rilevato in questa voce:

- il ricavo derivante dal distacco di personale;
- i compensi per amministratori e sindaci riversati;
- i costi addebitati ai dipendenti a titolo di rimborsi spese per mensa, utilizzo auto, ecc.;
- i crediti d'imposta;
- ricavo per il personale distaccato presso altre imprese;
- i proventi per le tasse di ammissione soci;
- liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio, da parte delle Onlus, compresa la destinazione del 5 per mille dell'Irpef.
- ecc.

f) Contributi in conto esercizio. Sono dovuti sia in base alla legge, sia in base a disposizioni contrattuali.

Devono essere rilevati per competenza ed indicati distintamente in apposita sottovoce della voce A5. I contributi in conto esercizio vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.

Deve trattarsi di contributi che abbiano natura di integrazione dei ricavi della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie **diverse da quella finanziaria** o di riduzione dei relativi costi ed oneri. Per cui, non possono essere compresi in questa voce i contributi di natura finanziaria che riducono

l'onere degli interessi passivi su alcuni tipi di finanziamenti assunti dall'impresa, i quali vanno portati in detrazione alla voce C17 "interessi ed altri oneri finanziari" (se invece vengono rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, vanno compresi nella voce C16 "altri proventi finanziari". La stessa contabilizzazione va effettuata nel caso in cui il contributo sia superiore agli interessi passivi).

Tale voce accoglie anche i contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (es.: calamità naturali come terremoti, inondazioni, grandine, ecc.).

La voce A5 comprende anche la quota costante, imputabile all'esercizio, dei contributi ottenuti per l'acquisto di beni ammortizzabili, **laddove non si sia adottata la procedura di rilevazione di detti contributi a diretta riduzione del costo dei beni** (come sotto esplicitato) La quota dei contributi, attribuita ai successivi esercizi (sulla base del criterio adottato per l'ammortamento dei beni, finanziati con gli stessi), viene rilevata nella voce Risconti passivi. Ove, viceversa, il contributo stesso venga invece portato in detrazione del costo dell'immobilizzazione **(criterio di contabilizzazione meno raccomandato)**, il beneficio di competenza derivante dal contributo affluirà al Conto Economico attraverso il minor onere di ammortamento. I suddetti contributi, al pari dei contributi in conto esercizio, vanno rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli (che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti). **La voce A5, peraltro, a seguito dell'abrogazione dell'aggregato "E" di Conto Economico, accoglie anche le quote pregresse dei contributi in conto impianti, non contabilizzate per competenza negli esercizi precedenti.**

L'OIC 12, par. 56, precisa che, tra i contributi in conto esercizio, sono compresi quelli relativi all'acquisto di materiali. Come già indicato a commento delle voci relative alle rimanenze, ai fini della valutazione delle stesse, i contributi in conto esercizio specificamente ottenuti per l'acquisto dei materiali riducono il costo dei materiali stessi. Conseguentemente:

- alla voce B6) i costi per l'acquisto di materie prime, semilavorati e prodotti finiti sono rilevati al lordo dei contributi ottenuti;
- alle voci B11) o A2) la variazione delle rimanenze è indicata al netto dei contributi ricevuti (si veda l'OIC 13 par. 14);
- alla voce A5 in commento i contributi in

conto esercizio.

In questa voce vanno rilevati anche gli arrotondamenti attivi (quelli passivi, nella voce B 14), relativi ai versamenti di imposte, tributi, contributi ecc.

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce comprende tutti gli acquisti di beni al netto dei resi, degli sconti commerciali, abbuoni, premi e simili (anche se riferiti a costi di competenza degli esercizi precedenti).

Sono comprese nella voce anche le imposte non recuperabili (es. IVA oggettivamente non detraibile). Fanno parte di tale voce anche i costi accessori (trasporti, assicurazioni, ecc.), quando sono fatturati congiuntamente al bene acquistato. Gli sconti finanziari non devono ridurre i costi di acquisto da inserire in tale voce, ma vanno rilevati nella voce C16 (vedasi quanto detto in relazione alla voce A1 relativamente agli «sconti cassa»).

Tenuto conto che le rilevazioni in questa voce devono seguire il criterio della “natura del costo”, si sottolinea che, tra gli altri, vanno qui rilevati i costi per: cancelleria e stampati; carburanti e lubrificanti; beni per omaggi; beni per il personale (beni utilizzati in mense interne, in asili o circoli ricreativi; vestiario; generi alimentari; farmaci; oggetti per regali, ecc.); buoni spesa per acquisto di beni.

Sono imputati a questa voce, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuate appositi accertamenti (con contropartita la voce “fatture da ricevere”).

La voce accoglie altresì le rettifiche positive di costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci contabilizzati nell'esercizio.

Vanno rilevate in questa voce anche **le rettifiche negative (sopravvenienze passive) e positive (sopravvenienze attive) riferibili a costi di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, non contabilizzati in esercizi precedenti, ancorché derivanti da correzioni di errori non rilevanti.**

Viceversa, le rettifiche di costi e ricavi contabilizzati in esercizi precedenti, derivanti da correzioni di **errori rilevanti, cambiamenti di principi contabili, eventi o operazioni straordinarie**, devono essere rilevate in una specifica riserva, denominata

“Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili”, da includere nella voce “AVI – Altre riserve”, a rettifica del Patrimonio Netto di apertura.

Per le cooperative di conferimento la voce comprende altresì i ristorni ai soci per il conferimento dei beni.

L’associante rileva in questa voce l’utile riconosciuto all’associato in partecipazione con apporto di beni (in caso di apporto di servizi si veda la voce B7; per apporto di capitale si veda la voce C17).

Viceversa, in caso di perdita, l’associante in associazione in partecipazione con apporto di beni dovrà ridurre i costi già rilevati in questa voce in corso d’anno. Se l’apporto è di servizi si veda voce B7; se l’apporto è di capitale si veda voce C16 d).

La voce può comprendere altresì oneri di ristrutturazioni aziendali riferibili a costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

7) Per servizi

La voce comprende ogni prestazione di servizio, che non rientri fra i costi accessori di acquisto dei beni di cui alla precedente voce “B6” (cioè servizi accessori addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci). La voce ha un contenuto piuttosto ampio. Fanno parte di tale voce a titolo di esempio: trasporti, provvigioni passive, magazzinaggio, facchinaggio, servizi vari di acquisto, lavorazioni esterne, acqua, gas, energia elettrica, manutenzioni, pulizie, pubblicità, spese per la riparazione di automezzi, informazioni sulla clientela, spese legali, notarili, consulenze, spese per la certificazione del bilancio, costi per revisioni infrannuali per il mantenimento della certificazione della qualità, spese telefoniche, postali, assicurazioni, viaggi e soggiorni.

Sono imputati a questa voce, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuati appositi accertamenti (con contropartita la voce “fatture da ricevere”).

La voce accoglie altresì le rettifiche positive di costi per servizi contabilizzati nell’esercizio.

Vanno rilevate in questa voce anche **le rettifiche negative (sopravvenienze passive) e positive (sopravvenienze attive) riferibili a costi per servizi, non contabilizzati in esercizi precedenti, ancorché derivanti da correzioni di errori non rilevanti.**

Viceversa, le rettifiche di costi e ricavi contabilizzati in esercizi precedenti, derivanti da correzioni di **errori rilevanti, cambiamenti di principi contabili, eventi o operazioni straordinarie**, devono essere rilevate in una specifica riserva, denominata **“Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili”**, da includere nella voce “AVI – Altre riserve”, a rettifica del Patrimonio Netto di apertura.

Per le cooperative di conferimento di servizi la voce comprende altresì i ristorni ai soci per il conferimento dei servizi.

All'interno di questa voce sono da comprendere i compensi agli amministratori, sindaci, revisori esterni e collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, oltre ai relativi contributi previdenziali ed ai rimborsi spese per trasferte.

Per quanto riguarda le prestazioni di somministrazione di personale, si indica in questa voce il compenso per il servizio dell'impresa somministratrice. Il costo del personale somministrato deve essere indicato alla voce B9, come espressamente previsto dall' **OIC 12**.

Con riferimento al costo del personale distaccato presso l'impresa e dipendente di altre imprese, l'**OIC 12** prevede di imputare tali costi alla voce B7. Il corrispondente ricavo, per l'impresa da cui dipende il personale distaccato, va classificato nella voce A5.

Vanno rilevati in questa voce anche gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Si rilevano in questa voce anche i costi per prestazioni di servizi riguardanti il personale, ma non rilevabili nella voce B9, come le seguenti:

- prestazioni di terzi derivanti da contratti d'opera per mense aziendali, colonie, asili, circoli ricreativi, ecc.;
- costi per mense gestite da terzi in base a contratti di appalto o di somministrazione o di altre forme di convenzione al netto dei costi addebitati ai dipendenti (**OIC 12** par. 58).
- costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti;
- costi per servizi relativi a corsi di aggiornamento professionale dei dipendenti;
- costi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto (escluse le indennità chilometriche, da indicare in B9) di dipendenti in trasferta;

- premi relativi alle polizze infortuni (professionali ed extra professionali) per i dipendenti;
 - costi per lavoro accessorio (cd. "voucher").
- Vengono inoltre ricompresi, nella voce B.7), anche i costi per servizi eseguiti da banche ed imprese finanziarie (diversi dagli oneri finanziari), quali, ad esempio: noleggio cassette di sicurezza, servizi di pagamenti di utenze, costi per bonifici, costi per incasso R.I.BA, costi per la custodia di titoli, commissioni per fidejussioni (quando non sono rilasciate a garanzia di finanziamenti), costi per la tenuta conto (quando non si tratti di un conto di affidamento), commissioni di factoring, spese di istruttoria e perizie di stima su immobili per l'ottenimento di mutui. In generale vanno indicati tutti i costi diversi da interessi e sconti passivi, commissioni passive su finanziamenti e spese bancarie ad essi accessorie.

Vanno esposti in tale voce anche i buoni spesa relativi all'acquisto di servizi.

L'associante rileva in questa voce l'utile riconosciuto all'associato in partecipazione con apporto di servizi (in caso di apporto di beni si veda la voce B6; per apporto di capitale si veda la voce C17).

Viceversa, in caso di perdita, l'associante in associazione in partecipazione con apporto di servizi dovrà ridurre i costi già rilevati in questa voce in corso d'anno. Se l'apporto è di beni si veda voce B6; se l'apporto è di capitale si veda voce C16 d).

La voce può comprendere altresì oneri di ristrutturazioni aziendali riferibili a costi per servizi.

Relativamente a tale voce è necessario fornire in Nota Integrativa informazioni su:

1. Ammontare dei compensi spettanti cumulativamente ai sindaci (art. 2427, n.16, c.c.).

Ammontare dei compensi spettanti cumulativamente agli amministratori (art. 2427, n.16, c.c.).

2. Ammontare dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione, distintamente per i servizi di revisione legale, per altri servizi di verifica, per altri servizi diversi dalla revisione contabile e per servizi di consulenza contabile. La società può omettere tali informazioni qualora essa sia inclusa nel perimetro di un bilancio consolidato e a condizione che le medesime informazioni siano

fornite nella relativa Nota integrativa (art. 2427, n.16-bis, c.c.).

8) Per godimento di beni di terzi

Comprende i costi relativi all'utilizzo di beni, mobili ed immobili, non di proprietà dell'impresa, tra cui, a titolo di esempio: canoni di leasing, noleggi, licenze, usufrutto, concessioni, affitti passivi (compresi quelli di azienda) e oneri accessori (spese condominiali e quota a carico del locatario dell'imposta di registro), royalties.

Rientrano in questa voce anche i canoni periodici corrisposti a terzi per l'usufrutto di beni mobili e immobili, l'enfiteusi e la concessione del diritto di superficie su immobili.

Rientra in questa voce anche il canone periodico relativo a software applicativo standard con diritto d'uso a tempo determinato.

Sono imputati a questa voce, non solo i costi di importo certo, risultanti, ad esempio, da fatture ricevute dai fornitori, ma anche quelli di importo stimato non ancora documentato, per i quali sono stati effettuate appositi accertamenti (con contropartita "fatture da ricevere").

La voce accoglie altresì le rettifiche positive di costi di costi per godimento di beni di terzi contabilizzati nell'esercizio.

Vanno rilevate in questa voce anche **le rettifiche negative (sopravvenienze passive) e positive (sopravvenienze attive) riferibili a costi per godimento di beni di terzi, non contabilizzati in esercizi precedenti, ancorché derivanti da correzioni di errori non rilevanti.**

Viceversa, le rettifiche di costi e ricavi contabilizzati in esercizi precedenti, derivanti da correzioni di **errori rilevanti**, cambiamenti di principi contabili, eventi o operazioni straordinarie, devono essere rilevate in una specifica riserva, denominata **"Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili"**, da includere nella voce "AVI – Altre riserve", a rettifica del Patrimonio Netto di apertura.

La voce può comprendere altresì oneri di ristrutturazioni aziendali riferibili a costi per godimento di beni di terzi.

Nella Nota Integrativa andranno indicate le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non

scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio (art. 2427, n. 22, c.c. e OIC 12 – Appendice **A**)¹.

9) Per il personale:

Relativamente a tale voce, va fornita informativa in Nota Integrativa circa il numero medio di dipendenti ripartito per categoria (art. 2427, n. 15, c.c.).

Nella voce B9 vanno iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell'esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il lavoro interinale (solo per retribuzione e contributi), ai sensi del principio della prevalenza della sostanza sulla forma.

Con riferimento al costo del personale distaccato presso l'impresa e dipendente di altre imprese, l'OIC 12 prevede di imputare tali costi alla voce B7. Anche i compensi erogati per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione (es. COCOCO, COCOPRO) vanno iscritti alla voce B7. Non si iscrivono, in questa voce, quei costi sostenuti a beneficio del personale dipendente i quali, in base alla loro natura, sono classificabili nelle precedenti voci B6, B7 e B8, come precisato nei paragrafi precedenti.

La voce accoglie altresì le rettifiche positive di costi per il personale contabilizzati nell'esercizio.

Vanno rilevate in questa voce anche le rettifiche negative (sopravvenienze passive) e positive (sopravvenienze attive) riferibili a costi per il personale, non contabilizzati in esercizi precedenti, ancorché derivanti da correzioni di errori non rilevanti.

Viceversa, le rettifiche di costi e ricavi contabilizzati in esercizi precedenti, derivanti da correzioni di errori rilevanti, cambiamenti di principi contabili, eventi o operazioni straordinarie, devono essere rilevate in una specifica riserva, denominata "Riserva per rettifiche di errori rilevanti e

¹ Come già evidenziato in premessa, il D.Lgs. n. 139/2015 non ha apportato alcun cambiamento in merito alla contabilizzazione dei contratti di leasing. Con l'entrata in vigore, a partire dai bilanci che hanno inizio dal 1° gennaio 2019, del nuovo principio internazionale sul leasing IFRS 16, si è invece definito il quadro regolamentare internazionale. Al fine di uniformarsi alle indicazioni fornite a livello internazionale dal nuovo principio contabile, l'OIC intende promuovere, in sede legislativa, un'eventuale modifica del piano regolamentare nazionale vigente.

cambiamenti di principi contabili, da includere nella voce "AVI – Altre riserve", a rettifica del Patrimonio Netto di apertura.

La voce può comprendere altresì oneri di ristrutturazioni aziendali riferibili a costi per il personale.

La voce comprende inoltre la differenza derivante dall'effetto dell'attualizzazione dei crediti relativi a prestiti concessi ai dipendenti, a seguito della loro valutazione al costo ammortizzato. L'onere che ne deriva, infatti, non deve essere qualificato come onere finanziario, ma come maggior costo del lavoro.

a) salari e stipendi

Vanno rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto), al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente, e al netto delle quote di retribuzione a carico degli Istituti previdenziali e assistenziali.

Si comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (es: indennità per rischio, indennità sostitutiva di mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.).

Si comprendono in questa voce anche le quote maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie non godute.

Per le cooperative di produzione lavoro la voce comprende altresì i ristorni ai soci.

b) oneri sociali

Sono gli oneri a carico dell'impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, ecc.), al netto di eventuali agevolazioni/esoneri contributivi.

Si comprendono in questa voce anche gli oneri afferenti alle quote di retribuzione maturate e non corrisposte relative a mensilità aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e ferie non godute.

Vanno in questa voce anche le quote di contributi versate a fondi pensione e ad enti e casse assistenziali.

c) Trattamento di fine rapporto

Rappresenta il costo, di competenza dell'esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile (tale importo è comprensivo sia del TFR devoluto ai Fondi di previdenza complementare,

d) Trattamento di quiescenza e simili

sia di quello versato al Fondo tesoreria tenuto presso l'Inps).

Il costo va contabilizzato anche se l'impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del T.F.R. In questa voce va rilevato anche l'importo del T.F.R. maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel corso dell'esercizio, per il periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di cessazione del rapporto.

Vanno rilevati in questa voce gli accantonamenti ad eventuali fondi di previdenza integrativi diversi dal T.F.R. e previsti in genere dai contratti collettivi di lavoro, da accordi aziendali o da norme aziendali interne (in contropartita si veda voce B1 del passivo dello Stato Patrimoniale).

La voce B9 d) rileva l'importo dell'accantonamento a questi fondi, comunque esso venga calcolato, nonché gli eventuali importi maturati per una frazione d'esercizio, se il diritto a percepire il trattamento per il dipendente sorge nel corso dell'anno.

Ripetiamo che **non si rilevano** in questa voce, bensì alla voce B7 "Costi per servizi" gli accantonamenti ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di agenzia e rappresentanza, ai fondi di indennità suppletiva di clientela ed ai fondi di indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

e) Altri costi

In questa voce si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci e nelle voci B6, B7 e B8, o che non trovino più appropriata collocazione alla voce B14 (si rinvia all'analisi del contenuto delle predette voci; si tratta ad esempio di costi per mensa, fringe benefits, opere e servizi ex art. 100/Tuir, ecc.).

A titolo esemplificativo si indicano le seguenti:

- indennità per prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all'esodo e di buonuscita (comprese quelle corrisposte in caso di ristrutturazioni o altre operazioni di carattere straordinario);
- quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari);
- borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari;
- indennità chilometriche;
- sussidi occasionali;
- erogazioni liberali in denaro.

10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali

Questa voce comprende tutti gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali iscrivibili nella classe BI dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Con riferimento alle immobilizzazioni immateriali valutate al costo ammortizzato (in quanto i relativi debiti sono valutati al costo ammortizzato), l'ammortamento va calcolato su tale valore.

Vanno rilevati in questa voce anche gli ammortamenti relativi agli "oneri pluriennali" sostenuti nelle cave.

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Vanno inclusi, in questa voce, tutti gli ammortamenti economico-tecnici e/o finanziari, delle immobilizzazioni materiali ammortizzabili iscritte nella classe BII dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.

Si ricorda che l'OIC 16 prevede che non siano ammortizzabili i terreni, comprese le aree sottostanti ai fabbricati, in quanto la loro possibilità di utilizzazione non è limitata nel tempo.

Vanno invece ammortizzati i terreni, in proprietà, adibiti a cava.

Si noti che nella vigente versione dell'OIC 16 (revisionato nel 2016) non è più prevista la possibilità di non ammortizzare i fabbricati non strumentali (cd. "immobili civili"). Tuttavia, il processo di ammortamento dei fabbricati che rappresentano una forma di investimento di mezzi finanziari deve essere interrotto se, in seguito all'aggiornamento della stima, il valore residuo risulta pari o superiore al valore netto contabile.

Con riferimento alle immobilizzazioni materiali valutate al costo ammortizzato (in quanto i relativi debiti sono valutati al costo ammortizzato), l'ammortamento va calcolato su tale valore.

Devono essere compresi in tale voce i decrementi sui frutteti e sul bestiame.

c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni

Comprende tutte le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali.

d) Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ...

Comprende gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e non commerciali iscritti nell'attivo circolante (sia per la parte dedotta, che per quella tassata).

La voce comprende altresì le svalutazioni dei ratei attivi riferibili a componenti reddituali di natura non finanziaria (ad esempio derivanti da contratti di affitto).

Con riferimento ai crediti valutati al costo ammortizzato, l'importo della svalutazione è pari alla differenza tra il valore contabile (determinato con i criteri sopra descritti, a commento delle voci relative ai crediti) ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati, tenendo conto degli importi che si prevede di non incassare. L'attualizzazione è effettuata al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito.

Le perdite realizzate su crediti (non derivanti quindi da valutazioni), non coperte da fondi, vanno rilevate alla voce B14.

Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati devono essere inserite alla voce D19 b).

11) Variazione delle rimanenze finali di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

In questa voce vanno iscritte le differenze fra le rimanenze iniziali e rimanenze finali relative ai beni di magazzino indicati alla voce B6. In questa voce si avrà che: le differenze positive (rimanenze finali maggiori di quelle iniziali) assumono segno negativo rispetto al totale dell'aggregato B.

La somma algebrica degli importi delle voci B6 e B11 determina i «consumi» di materie, semilavorati, merci e materiali impiegati nella produzione realizzata nell'esercizio.

Come per la voce A2, l'importo di questa voce tiene conto anche delle eventuali svalutazioni delle rimanenze rispetto al costo di acquisto e dei successivi ripristini di valore nei limiti del costo, nonché dei contributi eventualmente ricevuti per l'acquisto di materiali (OIC 13 par. 14).

Con riferimento alle svalutazioni di natura straordinaria, ad esempio per mutamento di principio contabile con passaggio dal FIFO al LIFO, occorre contabilizzare gli effetti del cambiamento di principio contabile retroattivamente, ai sensi dell'OIC 29. Nel passaggio dal FIFO al LIFO, trattandosi di valutazione ad un valore inferiore, occorrerà effettuare le scritture di apertura di bilancio "chiudendo" in avere le rimanenze iniziali di Stato

Patrimoniale e, in contropartita, imputando in dare di Conto Economico le rimanenze iniziali per l'importo corretto (valutato al LIFO anziché al FIFO), nonché, con riferimento all'importo della svalutazione, movimentando in dare la riserva denominata **“Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili”**. Inoltre, in base alle previsioni di cui all'OIC 25, par. 56, la Riserva deve essere movimentata in avere per l'effetto imposte al fine di tener conto delle imposte **“anticipate”** l'anno precedente.

12) Accantonamenti per rischi

Sono gli accantonamenti di competenza dell'esercizio ai fondi rischi, iscritti nella classe B3 del Passivo dello Stato Patrimoniale.

Non devono essere inclusi in questa voce gli accantonamenti ai fondi per imposte (a fronte di contenziosi), che vanno imputati alle voci B14, oppure **20** in base al principio della classificazione dei costi per natura (quindi a seconda che si tratti rispettivamente di imposte indirette o di imposte dirette).

I fondi rischi iscrivibili nella classe B del Passivo sono quelli che non costituiscono poste rettificative dell'Attivo; non devono coprire rischi generici, né riferirsi a situazioni che erano in essere alla data del bilancio ovvero a passività potenziali ritenute solo possibili o remote.

La caratteristica comune agli accantonamenti da rilevare in questa voce è quella di rappresentare passività di natura determinata, esistenza certa o probabile, di ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati e il cui ammontare possa essere attendibilmente stimabile.

A titolo meramente esemplificativo si indicano gli accantonamenti ai seguenti fondi:

- fondo rischi per cause in corso;
- fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, patronages, avalli, girate, ecc.);
- fondo rischi non assicurati;
- fondo rischi per contratti ad esecuzione differita.

Al di là dell'elencazione esemplificativa, va ricordato come l'**OIC 31** preveda che la contropartita di Conto Economico dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell'aggregato B diverse dalla 12 e dalla 13, nonché nella classe “C”, dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi di Conto Economico.

Pertanto, gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria sono da classificare nelle voci C17 o C17 bis.

13) Altri accantonamenti

Sono gli accantonamenti ai fondi per oneri iscrivibili nella classe B3 del Passivo dello Stato Patrimoniale, diversi dai fondi per imposte, dai fondi di quiescenza ed assimilati e dal T.F.R.

La caratteristica comune a tali accantonamenti è quella di individuare costi di natura determinata, esistenza certa o probabile, di ammontare o data di sopravvenienza della passività indeterminati e il cui ammontare possa essere attendibilmente stimabile.

A titolo meramente esemplificativo, vanno rilevati in questa voce, gli accantonamenti a:

- Fondo per garanzia prodotti;
- Fondo per manutenzione ciclica (di immobili di civile abitazione **di coop edificatrici a proprietà indivisa**, di impianti, navi, aeromobili, ecc.);
- Fondo per operazioni e concorsi a premio;
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
- Fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- Fondo per costi per lavori su commessa (da sostenersi dopo la chiusura della commessa);
- Fondo per perdite previste su commesse per lavori su ordinazione, da rilevare in tale voce solo nel caso in cui le perdite siano superiori al valore dei lavori in corso (vedi e **OIC 23** par. **85**);
- Fondo recupero ambientale;
- Fondo per il “ritombamento” finale di cave e discariche;
- Fondo per oneri di urbanizzazione da sostenere dopo il rogo.

Al di là dell’elencazione esemplificativa, va ricordato come l’**OIC 31** preveda che la contropartita di Conto Economico dei fondi per rischi e dei fondi per oneri va ricercata prioritariamente fra le voci dell’aggregato B diverse dalla n. 12 e dalla n. 13, nonché nella classe “C”, dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi di Conto Economico.

Pertanto, gli accantonamenti ai fondi per oneri di natura finanziaria sono da classificare nella voce C17.

Si segnala che, con riferimento agli strumenti finanziari derivati, va imputato alla voce B13) Altri accantonamenti – non alla voce D 19 d) – il rilascio della riserva o della parte di riserva negativa contabilizzata per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi, qualora la società non preveda di recuperarla nell’esercizio o in più esercizi futuri [**OIC 32** par. 87 lett. c) e 114 lett. c) post emendamento 28 gennaio 2019].

14) Oneri diversi di gestione

La voce potrebbe comprendere altresì accantonamenti “generici”, rilevati in bilancio per far fronte ad eventuali oneri futuri per ristrutturazioni aziendali.

Questa voce di tipo residuale comprende i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B) nonché i **costi delle gestioni accessorie** (diverse da quella finanziaria). Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria (che non rappresentino oneri accessori di acquisto), quali: imposte indirette, tasse e contributi vari, diversi dalle imposte dirette, **anche qualora si riferiscano agli esercizi precedenti.**

I costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi, abbuoni, premi e sconti (di natura non finanziaria).

a) Costi derivanti dalle gestioni accessorie

- Costi di gestione e manutenzione di immobili civili (sono escluse da tale previsione le imprese immobiliari e le cooperative di abitazione, per le quali tale attività è caratteristica e non accessoria);
- Costi di gestione delle eventuali aziende agricole (anche qui sono escluse dalla previsione di iscrizione in detta voce le cooperative agricole);
- Costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.

b) Minusvalenze:

- **derivanti dall’alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi.** Si tratta della sostituzione dei cespiti di natura fisiologica che si verifica per il deperimento economico-tecnico subito dai beni nell’esercizio della normale attività produttiva dell’impresa;
- **derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali (ai fini civilistici) all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria.** Si tratta di minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili (“beni patrimonio”). Tra gli altri beni non strumentali rientrano i terreni affittati o incolti di società diverse da quelle di conduzione terreni.

Rientrano in questa voce anche le tipologie di minusvalenze che erano contabilizzate tra i componenti straordinari, alla voce E21, nei bilanci

aventi decorrenza antecedente al 1° gennaio 2016. In particolare, rientrano in questa voce:

- le minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni ed altre operazioni sociali straordinarie;
- le minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
- le minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni;

Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che vanno rilevate alla voce C17).

c) **Sopravvenienze e insussistenze**

Vanno rilevate in questa voce le perdite su crediti realizzate (ad eccezione, si ritiene, delle perdite su crediti di origine finanziaria che vanno allocate in C17), previo l'utilizzo dell'eventuale fondo svalutazione crediti. Si rilevano in B14, ad esempio, le perdite derivanti da un riconoscimento giudiziale inferiore al valore del credito, le perdite derivanti da transazioni, ovvero da cessione di crediti o prescrizione.

Le sopravvenienze che costituiscono maggiori (o minori) costi vanno contabilizzate privilegiando la classificazione per natura.

Vanno rilevate in questa voce anche **le rettifiche negative (sopravvenienze passive) e positive (sopravvenienze attive) riferibili a costi classificabili nella voce "oneri diversi di gestione" (non classificabili per natura nelle voci di costo specifiche), non contabilizzati in esercizi precedenti, ancorché derivanti da correzioni di errori non rilevanti.**

Viceversa, le rettifiche di costi e ricavi contabilizzati in esercizi precedenti, derivanti da **correzioni di errori rilevanti, cambiamenti di principi contabili, eventi o operazioni straordinarie**, devono essere rilevate in una specifica riserva, denominata **"Riserva per rettifiche di errori rilevanti e cambiamenti di principi contabili"**, da includere nella voce "AVI – Altre riserve", a rettifica del Patrimonio Netto di apertura.

Non rientrano in tale voce le rettifiche di ricavi per abbuoni, resi o premi relativi a vendite effettuate nell'esercizio o in esercizi precedenti. Analogamente, non rientrano in questa voce nemmeno le sopravvenienze (passive o attive), anche per **errori non rilevanti** commessi in esercizi precedenti, relative a rettifiche di ricavi o

proventi. Tali rettifiche devono essere portate a riduzione dei ricavi cui si riferiscono (si veda il commento alle voci A1 e A5).

Rientrano nella voce "Oneri diversi di gestione" anche le sopravvenienze passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell'impresa, che erano contabilizzate tra i componenti straordinari, alla voce E21, nei bilanci aventi decorrenza antecedente al 1° gennaio 2016. In particolare, rientrano in questa voce, ad esempio, le sopravvenienze passive derivanti da:

- furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari), anche se di carattere non ricorrente. Si noti che, nelle **aziende di grande distribuzione** nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino;
- perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.;
- cause e controversie non pertinenti alla normale gestione dell'impresa. Si tratta, ad esempio, per le imprese diverse dalle società immobiliari, di cause e controversie relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie (fusioni e scissioni, ecc.).

d) Imposte indirette, tasse e contributi (sempre che non costituiscano oneri accessori di acquisto di beni e servizi):

- imposta di registro;
- imposte ipotecaria e catastale;
- tassa concessioni governative;
- imposta di bollo;
- I.M.U. Imposta Municipale Propria sugli immobili;
- imposta comunale sulla pubblicità;
- altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali - esclusa l'IRAP, che va rilevata alla voce 20);
- imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;
- altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette (queste ultime infatti vanno iscritte alla voce 20).

Vanno iscritti in questa voce anche gli oneri per imposte indirette relative agli esercizi precedenti, compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), nonché la differenza derivante dalla definizione di un contenzioso per imposte indirette a fronte del quale era stato stanziato un fondo

imposte risultato carente.

Per quanto riguarda l'IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. Costituisce costo accessorio di acquisto l'iva indetraibile per fatto oggettivo, per afferenza, per opzione art. 36-bis/633 e, si ritiene, anche quella indetraibile per pro-rata strutturalmente al 100%. In tali casi, il trattamento contabile dell'IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce (es: l'IVA relativa alle autovetture, viene iscritta tra le immobilizzazioni, unitamente al costo del bene). In definitiva, troverà collocazione in questa voce l'IVA indetraibile conseguente a pro-rata, eccezion fatta per i pro-rata di indetraibilità al 100% strutturale.

Vanno rilevate in questa voce, oltre le suddette imposte, anche i relativi interessi e le relative sanzioni (quali oneri accessori) liquidati, ad esempio, in sede di ravvedimento operoso.

Quando le imposte versate non costituiscono costi – es. ritenute o Iva – gli interessi vanno rilevati nella voce C17.

e) Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria

Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria.

A titolo meramente esemplificativo:

- contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
- contributo per l'ispezione cooperativa (quando il contributo è biennale occorre rilevare il relativo sconto);
- erogazioni liberali in denaro;
- costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale diversi da quelli iscrivibili come servizi (es.: spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.);
- borse di studio e stage aziendali diverse da quelle erogate a dipendenti e/o familiari;
- le perdite di caparre a titolo definitivo;
- **indennità varie per rotture di contratti;**
- differenze inventariali riconosciute al proprietario dell'azienda condotta in affitto o in usufrutto;
- oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione se si configurano come prestiti di beni;
- ammanchi di cassa;
- buoni spesa "misti", sia per acquisto di servizi che di beni;
- **oneri per multe, ammende, penalità e sanzioni, anche se originate da eventi estranei alla**

gestione, imprevedibili ed occasionali. Le sanzioni relative ad imposte e tasse vanno rilevate nella stessa voce dove vengono iscritte le imposte e tasse cui si riferiscono, in quanto considerate oneri accessori.

- componenti negativi reddituali derivanti da certificati ambientali (cfr. **OIC 8** “Le quote di emissione di gas ad effetto serra”).

La voce potrebbe comprendere altresì oneri di ristrutturazioni aziendali non classificabili nelle voci precedenti.

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

Nelle voci dell'aggregato C vengono rilevati tutti i componenti positivi e negativi del risultato economico d'esercizio connessi con l'area finanziaria della gestione dell'impresa, anche per le imprese per le quali tale area costituisce l'area principale o caratteristica di gestione (es. holding di partecipazioni industriali e commerciali, tenute a redigere il bilancio in base alle disposizioni del D.Lgs. n. 127/91 e successive disposizioni legislative in materia di bilancio).

- 15) Proventi da partecipazioni (con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

In questa voce vanno rilevati (indicando separatamente in apposite sottovoci quelli provenienti da partecipazioni in imprese controllate, in imprese collegate e in imprese sottoposte al controllo delle stesse) tutti i proventi derivanti da partecipazioni in società, cooperative, consorzi, joint-venture, iscritte sia nelle immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante.

La voce accoglie, principalmente, i dividendi su partecipazioni, al lordo delle eventuali ritenute.

A partire dai bilanci aventi inizio a decorrere dal 1° gennaio 2016, i dividendi sono rilevati nell'esercizio in cui, in conseguenza della delibera di distribuzione dell'utile (o, eventualmente, delle riserve) da parte della società partecipata, sorge il diritto alla riscossione da parte della società partecipante (OIC 12, par. 87 – OIC 21, par. 58).

N.B.: L'OIC 21, revisionato nel 2016, ha eliminato la previsione contenuta nella precedente versione (2014), che prevedeva una deroga alla

contabilizzazione dei dividendi da parte delle società controllanti, alle quali era consentito anticipare la rilevazione dei dividendi all'esercizio di maturazione degli stessi qualora il bilancio fosse stato approvato dall'Organo Amministrativo della controllata anteriormente alla data di approvazione del bilancio da parte dell'Organo Amministrativo della controllante (cfr. **OIC 21** – par. 2 delle “Motivazioni alla base delle decisioni assunte”²).

La voce accoglie, inoltre, le plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, nonché le plusvalenze da alienazione di partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato, indipendentemente dal fatto che vengano cedute per un ammontare significativo o non significativo.

Si segnala che, in base all' **OIC 21**, par. **17**, le spese di cessione delle partecipazioni devono essere rilevate autonomamente (viceversa, in base al par. **21** del citato **OIC 21**, i costi accessori di acquisto incrementano il costo iniziale della partecipazione).

La voce accoglie altresì:

- ricavi da vendita di diritti di opzione su titoli partecipativi;
- utili distribuiti da joint-venture e consorzi;
- eventuali utili in natura distribuiti da imprese partecipate, anche in sede di liquidazione;
- rivalutazione gratuita art. 7, legge 59/92. Si ritiene che la rivalutazione possa essere contabilizzata nell'anno di attribuzione, considerato che realizza un incremento patrimoniale effettivo per il socio (con variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi).

Relativamente a tale voce è necessario indicare in Nota Integrativa la natura e l'ammontare dei proventi diversi dai dividendi (art. 2427, n. 11, c.c.).

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

Vanno rilevati in questa voce tutti gli interessi attivi maturati nell'esercizio sui crediti iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie, comprese le eventuali differenze da «indicizzazione» - es. rivalutazione da credito per anticipazione imposta sul TFR di cui alla legge 662/1996 - e al lordo delle ritenute di

² Alle società controllanti che, nei bilanci antecedenti a quelli aventi inizio a decorrere dal 1° gennaio 2016, hanno rilevato i dividendi da controllate nell'esercizio di “maturazione” degli stessi (sussistendo le condizioni previste dalla precedente versione dell'OIC 21), era consentito applicare le disposizioni del nuovo principio contabile (2016) retrospettivamente. (**OIC 21**, par. 72).

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

legge. In particolare, la voce comprende la componente finanziaria dei crediti valutati al costo ammortizzato.

Questa voce deve essere suddivisa in quattro ulteriori sottovoci, in presenza di crediti nei confronti di imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti.

La voce comprende la componente finanziaria dei titoli valutati al costo ammortizzato.

Con riferimento ai titoli non valutati al costo ammortizzato, la voce comprende:

- gli interessi maturati nell'esercizio sui titoli a reddito fisso iscritti fra le immobilizzazioni finanziarie (es. CCT, BTP, obbligazioni private) comprese le eventuali differenze da indicizzazione e al lordo delle ritenute di legge.

- l'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio, nonché gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli prima della naturale scadenza, quale differenza tra il valore contabile del titolo iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie e il prezzo di cessione.

Si comprendono nella voce anche i proventi derivanti da fondi comuni di investimento, compreso il credito d'imposta.

Si comprendono altresì le plusvalenze derivanti da cessione (compresa la permuta) di titoli a reddito fisso immobilizzati, indipendentemente dal fatto che si tratti di parte significativa o meno.

Le spese di cessione dei titoli di debito si rilevano autonomamente nel conto economico, senza contribuire alla determinazione del saldo dell'eventuale plus/minusvalenza derivante dal realizzo dei titoli (OIC 20 par. 18).

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni.....

La voce comprende la componente finanziaria dei titoli valutati al costo ammortizzato.

Con riferimento ai titoli non valutati al costo ammortizzato, la voce comprende:

- gli interessi maturati su titoli a reddito fisso (a tasso fisso o variabile) facenti parte della «tesoreria» dell'impresa e, quindi, destinati a frequenti negoziazioni sul mercato finanziario.

- l'eventuale quota di scarto o premio di sottoscrizione e di negoziazione maturata nell'esercizio, nonché gli utili che derivano dalla negoziazione di titoli non immobilizzati, corrispondente alla differenza tra il valore contabile del titolo e il prezzo di cessione.

d) proventi diversi dai precedenti (con separazione indicazione di quelli da imprese controllate o collegate, di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime)

Si comprendono nella voce anche i proventi derivanti da fondi comuni di investimento, compreso il credito d'imposta.

Si iscrivono in questa voce tutti i proventi finanziari non compresi nella voce C15 o nelle precedenti sottovoci della voce C16.

In particolare, la voce comprende la componente finanziaria dei crediti valutati al costo ammortizzato.

Si tratta, in particolare, dei seguenti:

- utili da associazioni in partecipazione con apporto di capitale percepiti dall'associato (se l'apporto è di beni e servizi si veda voce A1 se attività caratteristica; voce A5 se attività non caratteristica);
- perdite attribuite dall'associante agli associati in partecipazione con apporto di capitale (se l'apporto è di beni e servizi si veda voce B6 o B7);
- interessi attivi su conti e depositi bancari di qualunque tipo;
- interessi di mora ed interessi per dilazioni di pagamento concessi a clienti. Rientrano in questa voce anche gli interessi di mora che maturano, secondo le disposizioni di legge, sui crediti vantati nei confronti di Enti pubblici;
- interessi maturati su crediti iscritti nell'attivo circolante, per rimborsi di imposte, crediti verso dipendenti, crediti verso Enti Previdenziali, ecc.;
- sconti finanziari attivi non indicati in fattura, per pagamenti «pronta cassa» a fornitori; nel caso di immobilizzazioni materiali, gli sconti incondizionati in fattura sono portati a riduzione del costo;
- plusvalenze da alienazione di titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo circolante;
- proventi relativi ad operazioni su attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine), ivi compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a pronti, relativamente alla quota di competenza dell'esercizio;
- interessi attivi impliciti riferiti a crediti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, ovvero con interessi irragionevolmente bassi rispetto al tasso di mercato. Per tali crediti, se ricorrono le condizioni previste nel principio contabile **OIC 15**, deve essere effettuata l'attualizzazione. I ricavi sono rilevati inizialmente attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del credito così determinato e

17) Interessi e altri oneri finanziari (con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti)

il valore a termine deve essere rilevata a Conto Economico come provento finanziario lungo la durata del credito, utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo (**OIC 15** par.44);

- componenti reddituali positivi di tipo finanziario derivanti da ristrutturazioni del debito.

Questa voce comprende tutti gli oneri finanziari di competenza dell'esercizio qualunque sia la loro fonte.

In particolare, la voce comprende la componente finanziaria dei debiti valutati al costo ammortizzato.

Con riferimento ai debiti non valutati al costo ammortizzato, l'importo da iscriverne è pari a quello maturato nell'esercizio, al netto dei relativi risconti.

Si indicano, a titolo meramente esemplificativo:

- interessi e sconti passivi su finanziamenti, ottenuti da banche ed altri istituti di credito, comprese le commissioni passive su finanziamenti e le spese bancarie e accessorie (considerando quale onere accessorio anche l'imposta sostitutiva addebitata dalla banca) ad interessi e commissioni (si veda quanto riportato in merito alla precedente voce B7, per i costi di servizi finanziari da non rilevare in questa voce);
- commissione bancaria per messa a disposizione dei fondi (cd. "CDF");
- differenze negative di indicizzazione su prestiti;
- interessi passivi su dilazioni ottenute da fornitori ed interessi di mora;
- sconti finanziari passivi non indicati in fattura, concessi a clienti su pagamenti "pronta cassa".

Si indicano in questa voce anche:

- le minusvalenze realizzate di titoli a reddito fisso e partecipazioni iscritte nell'attivo circolante (minusvalenze da alienazione, per recesso o esclusione dalla società, per liquidazione anche concorsuale della società, per azzeramento del capitale sociale della partecipata senza partecipazione alla sua ricostituzione);
- le perdite rilevate dall'associato per associazione in partecipazione con apporto di capitale o misto (se con apporto di beni o servizi si vedano voci A1 se attività caratteristica o A5 se attività non caratteristica);
- gli utili riconosciuti dall'associante agli associati in partecipazione con apporto di capitale o misto (se con apporto di beni o servizi si vedano voci B6 o B7);
- le minusvalenze derivanti dalla cessione

(compresa la permuta) di partecipazioni e titoli a reddito fisso immobilizzati, indipendentemente dal fatto che si tratti di parte significativa o non significativa;

- le minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate, per recesso o esclusione dalla società, per liquidazione anche concorsuale della società, per azzeramento del capitale sociale della partecipata senza partecipazione alla sua ricostituzione;

- oneri, per la quota di competenza dell'esercizio, relativi ad operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione a termine (pronti contro termine) ivi compresa la differenza tra prezzo a pronti e prezzo a termine;

- interessi passivi impliciti relativi a debiti commerciali con scadenza superiore a 12 mesi dal momento della rilevazione iniziale, senza corresponsione di interessi, ovvero con interessi irragionevolmente bassi. Per tali debiti, se ricorrono le condizioni previste nel principio contabile **OIC 19**, è necessario scorporare la componente finanziaria. Il valore iniziale dei debiti è determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. La differenza tra il valore di rilevazione iniziale del debito così determinato e il valore a termine deve essere rilevata a Conto Economico come onere finanziario lungo la durata del debito utilizzando il criterio del tasso di interesse di riferimento.

- perdite su crediti di natura finanziaria;
- accantonamenti per rischi di natura finanziaria.

Questa voce comprende anche gli interessi e gli altri oneri finanziari capitalizzati con rilevazione nella voce A4.

Viceversa, la voce non comprende gli interessi passivi compensativi relativi a debiti tributari pagati in ritardo, che devono essere considerati onere accessorio alle imposte e tasse cui si riferiscono (vedi voci B14 e 20).

La voce deve essere suddivisa in sottovoci, in relazione agli oneri riguardanti imprese controllate, collegate e controllanti.

In ipotesi di contributi di enti pubblici o di privati che vanno a ridurre gli interessi sui finanziamenti (es: legge Sabatini sull'acquisto di macchinari) l'importo dei contributi deve essere portato a riduzione della voce C17, se conseguito nel medesimo esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi. Se conseguito in esercizi successivi, la sopravvenienza attiva si ritiene

possa essere iscritta alla voce C16 d). Così anche nel caso in cui il contributo sia superiore agli interessi passivi.

Relativamente a tale voce, in Nota Integrativa, è necessario indicare:

1. **Interessi ed oneri relativi a debiti verso banche.**
2. **Interessi ed oneri relativi a prestiti obbligazionari.**
3. **Interessi ed oneri finanziari verso altri soggetti.**

Deve essere specificato l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzati.

(art. 2427, n. 8 e 12, c.c.)

17 bis) Utili e perdite su cambi

In questa voce vanno inseriti gli utili e le perdite su cambi, relativi ad operazioni in valuta, realizzati nel corso dell'esercizio ovvero determinati per effetto delle variazioni dei cambi rispetto a quelli adottati alle date di effettuazione dell'operazione.

In tale voce vanno inseriti anche gli accantonamenti per rischi su cambi.

Relativamente ai crediti e debiti in valuta in Nota integrativa occorre indicare eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, n. 6-bis, c.c.).

| TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) |
|--|
|--|

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE

18) Rivalutazione:

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) di strumenti finanziari derivati.**

19) Svalutazione:

Nell'area in commento si iscrivono tutte le svalutazioni su attività finanziarie (D19) ed i successivi ripristini di valore (D18) entro i limiti delle precedenti svalutazioni effettuate.

Le voci comprendono, a titolo esemplificativo:

- svalutazioni delle partecipazioni e dei titoli a reddito fisso iscritti nell'attivo immobilizzato (compresi i fondi comuni di investimento) per perdite durevoli di valore (D19-b) e gli eventuali, e successivi, ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico (D18-b);
- svalutazioni dei titoli iscritti nell'attivo circolante (compresi i fondi comuni di investimento) per il

- a) di partecipazioni;
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
- d) **di strumenti finanziari derivati.**

presumibile minor valore di realizzo sul mercato (D19-c) e gli eventuali, e successivi, ripristini di valore entro il limite del precedente valore di carico (D18-c);

- differenze positive (D18-a) e negative (D19-a) di valore delle partecipazioni valutate col metodo del patrimonio netto;

- accantonamenti al fondo per copertura perdite di società partecipate, per la parte che eccede il valore di carico della partecipazione (D19-a);

- accantonamenti e svalutazioni di crediti finanziari immobilizzati (D19 b) (cfr. **OIC 12** par. 102 e **OIC 15**);

- le variazioni di *fair value* positive degli strumenti finanziari derivati attivi (D18-d) e le variazioni di *fair value* negative degli strumenti finanziari derivati passivi (D19-d) [per quanto riguarda il rilascio della riserva negativa di flussi finanziari attesi si veda voce B13)].

Con riferimento ai crediti valutati al costo ammortizzato, l'importo della svalutazione è pari alla differenza tra il valore contabile (determinato con i criteri sopra descritti, a commento delle voci relative ai crediti) ed il valore attuale dei flussi finanziari stimati, tenendo conto degli importi che si prevede di non incassare. L'attualizzazione è effettuata al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale del credito.

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/- C+/-D)

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

In questa voce si rilevano - i tributi diretti quali l'IRPEF, l'IRAP e le imposte sostitutive di tali tributi.

L'importo da iscrivere in questa voce comprende l'intero ammontare dei tributi di competenza dell'esercizio al quale si riferisce il bilancio, nonché gli oneri per imposte dirette relative ad esercizi precedenti e la differenza positiva o negativa derivante dalla definizione di un contenzioso (relativo ad imposte dirette) a fronte del quale era stato stanziato un fondo.

Vanno rilevate in questa voce, oltre alle suddette imposte, anche gli interessi e le sanzioni (considerati oneri accessori), liquidati, ad esempio, in sede di ravvedimento operoso.

La voce include, altresì, le ritenute a titolo d'imposta per le cooperative esenti (coop sociali esenti ex art. 11, prima parte, del D.P.R. 601 del

1973).

La voce **20** va suddivisa nelle seguenti sottovoci **(OIC 25)**:

- **20a)** - Imposte correnti, in cui si rilevano le imposte sul reddito correnti, al netto delle detrazioni di imposta (es. detrazioni per risparmio energetico e per erogazioni a partiti politici) e di eventuali crediti di imposta (es: fondi comuni d'investimento). La contropartita (per le imposte non ancora pagate) va classificata nella voce dello Stato Patrimoniale D11 – Debiti Tributari.

La voce **20a)** accoglie altresì le imposte sul reddito d'esercizio pagate all'estero al netto dell'eventuale credito d'imposta per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo.

- **20b)** – Imposte relative ad esercizi precedenti, in cui vanno compresi i relativi oneri accessori (sanzioni e interessi), anche derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, adesioni a contestazioni dell'Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc.

La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell'esercizio, può essere costituita dalla voce del Passivo B2 - Fondo per imposte, anche differite, ovvero dalla voce D12 - Debiti Tributari.

- **20c)** - Imposte differite e anticipate, che rileva le imposte dirette differite, con contropartita la voce dello stato patrimoniale B2 – Fondo imposte differite, nonché le imposte anticipate, con contropartita la voce dello Stato Patrimoniale C.II.4ter. L'importo del fondo imposte differite rivelatosi esuberante va portato a rettifica dall'importo della voce **20b)** e non alla voce A5.

La voce **20c)** accoglie anche tutti i reversal di imposte differite e anticipate, nonché quelle non stanziati in esercizi precedenti e/o le relative rettifiche, anche qualora lo stanziamento tardivo e/o le rettifiche del precedente stanziamento derivino da meri errori.

- **20d)** proventi da consolidato fiscale, che accoglie il compenso riconosciuto dalla consolidante alla consolidata, nell'ambito del consolidato fiscale, per il trasferimento alla consolidante, ad esempio, delle perdite fiscali generate dalla stessa consolidata.

Della suddetta suddivisione deve essere fornita maggiore informativa nella Nota integrativa, con apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a Conto Economico oppure a Patrimonio Netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione.(art. 2427, punto 14)

21 - UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO

Come già evidenziato, il D.Lgs. n. 139/2015, dando attuazione alla Direttiva Europea n. 2013/34/UE, in linea con quanto già previsto dai principi contabili internazionali, ha previsto, anche per i bilanci redatti dai soggetti che applicano i principi contabili nazionali (OIC), l'eliminazione dell'area straordinaria del Conto Economico.

Si rammenta che l'aggregato "E" comprendeva tutti quei ricavi e tutti quei costi aventi carattere straordinario, che erano iscrivibili, rispettivamente, alle voci "E20 - Proventi straordinari" ed "E21 - Oneri straordinari". Si trattava, in particolare, di plusvalenze/minusvalenze e di sopravvenienze attive/passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell'onere risultava estranea alla gestione ordinaria dell'impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti (inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, nonché le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali costituenti l'effetto di variazioni dei criteri di valutazione.

L'eliminazione dell'aggregato "E" ha comportato la **ricollocazione** dei proventi e degli oneri straordinari indicati nella precedente versione dell'OIC 12 (2014) nelle voci di Conto Economico ritenute appropriate (si veda, in particolare, la tabella riportata nell'OIC 12, revisionato in dicembre 2016, al paragrafo "motivazioni alla base delle decisioni assunte", della quale si è tenuto conto nel presente fascicolo).

Per quanto concerne l'informativa in bilancio, si segnala che il D.Lgs. n. 139/2015 ha previsto che la Nota Integrativa deve dare evidenza dell'importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità e incidenza eccezionali (art. 2427, punto 13, c.c.).

L'OIC 12 (versione 2016) chiarisce che l'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al fruitore del bilancio di **"apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo"**.

Si tratta, ad esempio, dei seguenti elementi:

- ✓ picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti;
- ✓ cessioni di attività immobilizzate;
- ✓ ristrutturazioni aziendali;
- ✓ operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.).

Si noti che le informazioni richieste dal punto 13 dell'articolo 2427 non corrispondono esattamente alle voci che nei bilanci redatti antecedentemente al 2016 erano classificate tra i componenti straordinari.

Si rammenta infine che l'eliminazione dell'"area straordinaria", con riferimento alle peculiarità cooperative, ha avuto effetti rilevanti anche per la determinazione del **ristorno** (per approfondimenti si rinvia alla circolare prot. n. RNS F32 del 03 aprile 2017, in cui viene commentata la Circolare Mise del 29 marzo 2017), nonché per la misurazione della prevalenza (cfr. circolare citata in premessa prot. n.F28 del 30 aprile 2019).